SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 14 gennaio 2017.

Delega di attribuzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Vincenzo Amendola e sen. Benedetto Della Vedova.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n, 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale l'on. Angelino Alfano è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 recante nomina dell'on. Vincenzo Amendola e del sen. Benedetto Della Vedova a Sottosegretari di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai predetti Sottosegretari;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, sono delegate ai Sottosegretari le attribuzioni di seguito indicate.

2. L'on. Vincenzo Amendola, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) politiche relative agli italiani nel mondo;

b) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa;

c) relazioni bilaterali con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ivi inclusi i Paesi del Golfo Persico e l'Iran;

d) relazioni bilaterali con i Paesi del Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia);

e) relazioni con le Nazioni Unite e le Agenzie specializzate, ad eccezione di quanto ricompreso in altre deleghe;

f) relazioni con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

g) questioni relative alle adozioni internazionali;

h) temi relativi alle politiche ambientali ed energetiche;

i) ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;

l) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

3. Il sen. Benedetto Della Vedova, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) relazioni bilaterali con Canada e Messico;

b) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, Oceania e Pacifico;

c) relazioni bilaterali con i Paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

d) tematiche economiche finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;

e) questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese;

f) variazioni di bilancio e integrazione dei capitoli di spesa;

g) apposizione di formule esecutive ai sensi dell'art. 299 TFUE;

h) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e l'Afghanistan;

c) le questioni attinenti all'integrazione europea;

d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

e) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi;

f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2017

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 188

17A00765

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 ottobre 2016.

Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

al comma 2 prevede che «nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali»;

al comma 3 prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali»;

al comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che:

al comma 2-*bis*, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che «Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente decreto»;

al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Considerato che con l'emanazione del presente decreto si provvede a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che in esito alla riunione tecnica del 22 giugno 2016, tenutasi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto che recepisce le proposte emendative formulate dalle Regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. 12686 del 5 luglio 2016 di trasmissione dello schema di decreto alle organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Repertorio n. 117/CSR del 7 luglio 2016;

Vista la nota prot. 279/16/UL/P del 2 agosto 2016 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha espresso il proprio concerto;

Vista la nota prot. 69654 del 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con la quale sono state formulate, ai fini dell'acquisizione del concerto, specifiche richieste di integrazioni, debitamente apportate al testo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183.

2. In particolare, ai fini del comma 1, il presente decreto stabilisce:

1. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;

2. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3. le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4. la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai distretti idrografici individuati dall'art. 64, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.

Autorità di bacino distrettuale

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. è istituita dall'art. 63 comma 1 del medesimo decreto l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata anche «Autorità di bacino» o «Autorità».

2. L'Autorità di bacino di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

3. L'Autorità di bacino di cui al comma 1 ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

4. All'Autorità di bacino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto compatibili. A tal fine l'Autorità si intende inserita nella Tabella IV della medesima legge.

Art. 4.

Compiti istituzionali dell'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. L'Autorità di bacino è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 paragrafo 9 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2007/60/CE i cambiamenti delle informazioni presentate e le ulteriori modifiche intervenute entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Lo Statuto dell'Autorità di bacino, approvato ai sensi dell'art. 6, disciplina e dettaglia le funzioni degli organi dell'Autorità e le relative modalità di funzionamento.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 58 commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'Autorità di bacino.

3. Le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo riguardano anche i rapporti dell'Autorità di bacino con le istituzioni europee e internazionali.

4. Restano ferme le ulteriori funzioni e competenze riconosciute dalla legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di Autorità di bacino.

Art. 6.

Funzioni di controllo e vigilanza

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4.

3. Per le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione e programmazione, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino distrettuale e relativi stralci ai sensi degli art. 66 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonché per le deliberazioni di designazione degli esperti da nominare nella conferenza operativa, la vigilanza si esercita esclusivamente attraverso la firma delle stesse deliberazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di suo delegato.

4. Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorità di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, ridotti a 30 giorni per le variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante. Trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 7.

Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello stato ai sensi del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 8.

Trasferimento e attribuzione del personale all'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, adegua il proprio ordinamento e assetto organizzativo ai principi e alle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

2. Il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale di cui al presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015.

3. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali.

4. La dotazione organica dell'Autorità è determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. e sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti.

5. Il numero delle unità di personale del ruolo dell'Autorità di bacino non può eccedere il contingente numerico della dotazione organica di cui al comma precedente.

Art. 9.

Risorse strumentali e finanziarie dell'Autorità di bacino

1. Le risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 costituiscono la dotazione strumentale e finanziaria iniziale dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, a cui sono trasferiti i diritti ad esse inerenti a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 10.

Sedi e articolazione territoriale

1. L'Autorità di bacino, istituita ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha la propria sede presso la sede già assegnata dal Demanio ad uso governativo all'Autorità di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

2. Nel caso in cui sia previsto l'accorpamento di più Autorità di bacino nazionali in distretti idrografici più ampi, sono mantenute tutte le sedi già assegnate dal Demanio ad uso governativo alle Autorità di bacino nazionali.

3. Nel caso in cui non vi siano sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo all'Autorità di bacino nazionale presente nel distretto idrografico di riferimento, l'Autorità di bacino ha sede temporanea presso la sede, in comodato d'uso o in affitto, della medesima Autorità di bacino nazionale. Fermo quanto previsto al comma 1, nel caso di cui al presente comma la sede definitiva dell'Autorità di bacino può essere individuata ai sensi del comma 4.

4. Fermo quanto previsto al comma 2, al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni, l'Autorità di bacino può essere articolata a livello territoriale, utilizzando le sedi regionali delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali o ulteriori sedi assegnate dal Demanio ad uso governativo o messe a disposizione in comodato d'uso gratuito dalle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, definisce gli impegni assunti ai sensi del presente comma.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie e contabili

1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto:

a) con il contributo annuale dello Stato, determinato anche sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico;

b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

2. Per l'amministrazione e la contabilità l'Autorità di bacino emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

3. Si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 12.

Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1. Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. I segretari generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del presente decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino. A tal fine, per i distretti idrografici delle Alpi orientali e dell'Appennino settentrionale, in ragione della presenza di più Autorità di bacino nazionali, si fa riferimento all'Autorità di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 funzione di coordinamento nei rispettivi distretti idrografici.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari generali di cui al comma 1 provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 territorialmente corrispondenti. Tale attività è funzionale alla predisposizione del d.c.p.m. di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare i segretari generali provvedono:

a. alla individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b. alla ricognizione di tutte le risorse strumentali mobili e immobili;

c. all'accertamento delle risorse finanziarie presenti nelle contabilità e nei bilanci;

d. all'accertamento delle dotazioni organiche e del personale in servizio, con l'individuazione delle tipologie contrattuali, delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. I segretari generali di cui al comma 1, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono a convocare la conferenza istituzionale permanente al fine di deliberare lo Statuto dell'Autorità di bacino, la dotazione organica provvisoria e la dotazione strumentale e finanziaria provvisoria, sulla base della ricognizione di cui al comma 2 nonché per assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni distrettuali.

4. I dipendenti delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorità di bacino così come determinate ai sensi del comma 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, individua anche il personale che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma.
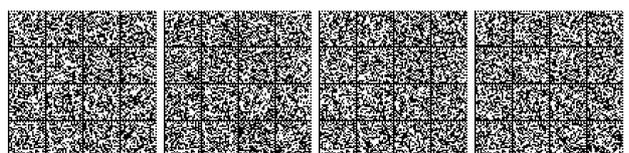
5. Per i rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui all'art. 8 comma 2 del presente decreto e in corso con le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'Autorità di bacino subentra a tutti gli effetti nella titolarità dei relativi contratti che rimangono efficaci fino alla data di scadenza di ciascuno di essi.

6. Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino.

7. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. sono predisposti dalle Autorità di bacino interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifici accordi al fine di definire le modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini dei distretti idrografici di competenza che ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. risultano inseriti in altro distretto.

9. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 92

17A00772

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - dal Rococò ai Macchiaioli, versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economia del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7020 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - Rococò ai Macchiaioli, millesimo 2015, in versione proof;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 32099 del 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, e in particolare l'art. 2, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 45.000,00, pari a n. 900 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 32099 del 17 aprile 2015, propone di ridurre il contingente delle monete in discorso da n. 900 a n. 800 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle monete in questione, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'arte» - dal Rococò ai Macchiaioli, millesimo 2015, in versione proof, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7020 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 45.000,00, pari a n. 900 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 32099 del 17 aprile 2015, è rideterminato in euro 40.000,00, pari a n. 800 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00751

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Umbria - Perugia», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7015 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti - Umbria - Perugia», millesimo 2015, in versione proof;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 39666 del 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2015, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 39666 del 13 maggio 2015, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 4.000 a n. 3.000 unità;
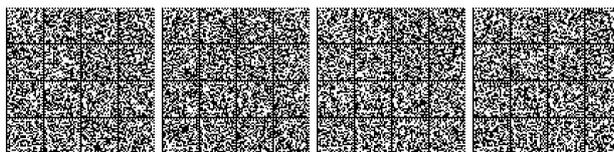
Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato.

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Umbria - Perugia», millesimo 2015, in versione proof, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7015 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 39666 del 13 maggio 2015, è rideterminato in euro 15.000,00, pari a n. 3.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00752

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5, commemorative del «Centenario del terremoto di Avezzano 1915 - 2015», versione fior di conio, millesimo 2015

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale deper la Programmazione Economica del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7013 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Centenario del terremoto di Avezzano», millesimo 2015, in versione fior di conio;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 32101 del 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 32101 del 17 aprile 2015, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 3.086 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Centenario del terremoto di Avezzano», millesimo 2015, in versione fior di conio, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7013 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 monete, con il decreto del direttore generale del Tesoro n. 32101 del 17 aprile 2015, è rideterminato in euro 15.430,00, pari a n. 3.086 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00753

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «Centenario Prima Guerra Mondiale 1915-2015», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7016 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «Centenario Prima Guerra Mondiale 1915-2015», millesimo 2015, in versione *proof*;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 34286 del 24 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 2015, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 50.000,00, pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 34286 del 24 aprile 2015, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 3.673 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «Centenario Prima Guerra Mondiale 1915-2015», millesimo 2015, in versione proof, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7016 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 50.000,00, pari a n. 5.000 monete, con il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 34286 del 24 aprile 2015, è rideterminato in euro 36.730,00, pari a n. 3.673 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00766

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Calabria - Riace», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7017 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti – Calabria - Riace», millesimo 2015, in versione *proof*;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39668 del 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2015, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 40.000,00, pari a n. 4.000 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39668 del 13 maggio 2015, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 4.000 a n. 2.800 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti – Calabria - Riace», millesimo 2015, in versione proof, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7017 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 40.000,00, pari a n. 4.000 monete, con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39668 del 13 maggio 2015, è rideterminato in euro 28.000,00, pari a n. 2.800 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00767

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Neoclassicismo, versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7019 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Neoclassicismo, millesimo 2015, in versione proof;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 32103 del 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, e in particolare l'art. 2, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 24.000,00, pari a n. 1.200 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 32103 del 17 aprile 2015, propone di ridurre il contingente delle monete in discorso da n. 1.200 a n. 1.050 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle monete in questione, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte»- Neoclassicismo, millesimo 2015, in versione *proof*, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7019 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 24.000,00, pari a n. 1.200 monete, con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 32103 del 17 aprile 2015, è rideterminato in euro 21.000,00, pari a n. 1.050 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00768

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Giardino di Boboli - Firenze», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7012 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici – Giardino di Boboli - Firenze», millesimo 2015, in versione *proof*;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39667 del 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2015, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39667 del 13 maggio 2015, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 2.600 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini Storici-Giardino di Boboli - Firenze», millesimo 2015, in versione *proof*, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7012 del 27 gennaio 2015, stabilito in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 monete, con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39667 del 13 maggio 2015, è rideterminato in 13.000,00, pari a n. 2.600 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00769

DECRETO 16 gennaio 2017.

Ridefinizione del contingente di monete delle Serie Speciali composte da 9 e 10 pezzi in versione *fior di conio* e 10 pezzi versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39663 del 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2015, recante «Date di emissioni, contingente e modalità di cessione delle Serie speciali, versione *proof* e *fior di conio*, millesimo 2015» ed in particolare l'art. 4 che stabilisce i contingenti cosi distinti:

Serie composta da 9 pezzi nella versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro commemorativa dell'evento «EXPO Milano 2015», per un valore nominale di euro 70.560,00, pari a n. 12.000 serie;

Serie composta da 10 pezzi nella versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa dell'evento «EXPO Milano 2015» ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)», per un valore nominale di euro 130.560,00, pari n. 12.000 serie;

Serie composta da 10 pezzi nella versione *proof*, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa dell'evento «EXPO Milano 2015» ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)» per un valore nominale di euro 32.640,00, pari a 3000 serie;

Vista la nota n. 0066619 del 28 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 5 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39663 del 13 maggio 2015, propone di ridurre parte del contingente delle suindicate Serie Speciali di monete nel modo seguente:

Serie speciali composte da 10 pezzi nella versione *fior di conio*, da n. 12.000 a n. 11.000 serie, per un valore nominale di 119.680,00 euro

Serie speciali composte da 10 pezzi nella versione *proof*, da n. 3.000 a n. 2.340 serie, per un valore nominale di 25.459,20 euro;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle Serie speciali, millesimo 2015, di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 39663 del 13 maggio 2015, è cosi rideterminato:

Serie speciali composte da 10 pezzi nella versione *fior di conio*, in euro 119.680,00, pari a n. 11.000 serie;

Serie speciali composte da 10 pezzi nella versione *proof*, in euro 25.459,20, pari a n. 2.340 serie;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A00770

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «200° anniversario della nascita di Francesco De Sanctis», versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del 200° anniversario della nascita di Francesco De Sanctis;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «200° anniversario della nascita di Francesco De Sanctis», in versione proof, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: Francesco De Sanctis da un’opera di Francesco Saverio Altamura, custodita al Museo San Martino di Napoli; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA», alla base del ritratto, il nome dell’autore «A. MASINI»; in basso, elemento di alloro, simbolo di sapienza.

sul rovescio: busto femminile, allegoria della letteratura, che prende vita dal corpo del calamaio, simbolo della scrittura: i capelli si dispiegano fluenti, come pagine nastriformi di un libro, su cui sono incisi alcuni titoli delle opere di Francesco De Sanctis; nel giro, la scritta «FRANCESCO DE SANCTIS»; nel campo di sinistra, «R» identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il valore «5 EURO»; in basso, le date «1817» e «2017», rispettivamente anno di nascita di De Sanctis e anno di emissione della moneta; alla base del calamaio, elemento di alloro.

sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d’argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

DRITTO *ROVESCIO*

17A00821

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «60° anniversario dei Trattati di Roma», versione *fior di conio e proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del 60° anniversario dei Trattati di Roma;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «60° anniversario dei Trattati di Roma», in versione *fior di conio e proof*, da aggiungere alle serie divisionali millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: In primo piano, particolare del volto della Venere Capitolina custodita ai Musei Capitolini di Roma; sullo sfondo, la mappa dell'Europa da cui si dipartono sei fasce direzionali ad indicare i sei paesi partecipanti; disposta sui due lati di un quadrato, simbolo grafico di Roma, la scritta «Repubblica italiana»; in basso, il nome dell'autore «colaneri».

Sul rovescio: Nella composizione sono rappresentati gli elementi grafici della piazza capitolina, opera di Michelangelo, con tre fasce a rappresentazione sintetica del Parlamento europeo; sullo sfondo il numero «60» con le dodici stelle dell'Unione Europea e il valore «euro 5»; nel campo di destra, «r», identificativo della Zecca di Roma; nel campo di sinistra, «1957-2017», rispettivamente anno in cui si svolsero i Trattati di Roma e anno di emissione della moneta; disposta in forma di quadrilatero, la scritta «trattati di roma».

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A00822

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «200° anniversario della nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria», in versione *fior di conio*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del 200° anniversario della nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «200° anniversario della nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria», in versione *fior di conio*, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Stemma del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la scritta «DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM» (garantire la speranza è il nostro compito) nel cartiglio; nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: Busto di tre quarti a destra, il capo a sinistra, di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in uniforme; nel campo di sinistra, «2017», anno di emissione della moneta; nel campo di destra, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; alla base della figura, il nome dell'autore «V. DE SETA»; nel giro, la scritta «POLIZIA PENITENZIARIA».

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

DRITTO *ROVESCIO*

17A00823

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta bimetallica da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario della scomparsa di Totò», in versione *fior di conio*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta bimetallica (Bronzital e Cupronickel) da 5 euro commemorativa del 50° anniversario della scomparsa di Totò;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta bimetallica da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario della scomparsa di Totò», in versione fior di conio, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso g.	
Bronzital e Cupronickel	euro	mm.	legale	tolleranza
	5	27,5	9,5	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: l'attore Antonio De Curtis, in arte Totò, in una tipica maschera teatrale; nel campo di destra, il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione di elementi cinematografici con al centro la caratteristica «mossa» delle mani dell'attore comico; in alto, il valore «5 EURO»; nel campo di sinistra, la firma autografa di Totò; nel campo di destra, «R» identificativo della Zecca di Roma; in basso, «1967» e «2017», rispettivamente anno della scomparsa di Totò e anno di emissione della moneta;

sul bordo: bordo scallops.
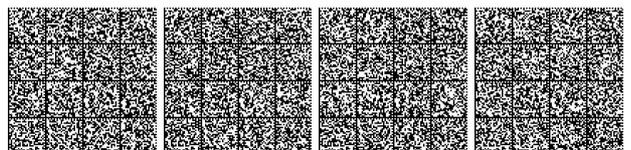
Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta bimetallica, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A00846

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Trentino-Alto Adige - Trento», in versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro della Serie Italia delle arti dedicata, per il Trentino-Alto Adige, alla città di Trento;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Trentino-Alto Adige - Trento», in versione proof, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: composizione di elementi del primo nucleo del Castello del Buonconsiglio di Trento, detto Castelvecchio, e della Torre d'Augusto; nel giro, a sinistra, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e «2017», anno di emissione della moneta; in verticale, a destra, il nome dell'autore «PETRASSI»;

sul rovescio: composizione di scene e particolari decorativi del Castello del Buonconsiglio di Trento, tratti dagli affreschi del ciclo dei mesi di Torre Aquila del Maestro boemo Venceslao; in alto, la scritta «ITALIA DELLE ARTI»; al centro, il valore «5 EURO»; a destra, «R» identificativo della Zecca di Roma; in esergo, la scritta «TRENTO»;

sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

DRITTO *ROVESCIO*

17A00847

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Basilicata - I Sassi di Matera», in versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 10 euro della serie Italia delle Arti dedicata, per la Basilicata, alla città di Matera;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Basilicata - I Sassi di Matera», in versione *proof*, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: La Chiesa di Santa Maria de Idris, situata nella parte alta dello sperone roccioso del Montirone, nelle vicinanze di San Pietro Caveoso; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra, il nome dell'autore «CASSOL».

Sul rovescio: Particolare di affresco all'interno della chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve, primo insediamento monastico femminile dell'Ordine Benedettino, risalente all'VIII secolo, il più importante nella storia della città di Matera; nel campo di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma, l'anno di emissione della moneta «2017» e il valore «10 EURO»; ad arco, nella parte superiore, la scritta «ITALIA DELLE ARTI»; in esergo, la scritta «MATERA».

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

DRITTO *ROVESCIO*

17A00848

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Europa Star Programme - Architetture del Ferro», in versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 10 euro della serie «Europa Star Programme» dedicata alle Architetture del Ferro;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Europa Star Programme - Architetture del Ferro», in versione *proof*, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Volto che rappresenta l'Italia all'interno di una stella a cinque punte con elementi dello stemma della Repubblica: ruota dentata e rami di quercia e ulivo; sopra, tra due punte della stella, corona turrita; in basso, logo di Europa Star Programme e nome dell'autore, «COLANERI»; in basso a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: Veduta della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, opera dell'architetto Giuseppe Mengoni, con particolare risalto alla cupola architettonica in ferro; in alto, il valore «10 EURO» e l'anno di emissione della moneta «2017»; ad arco, la scritta «• GALLERIA • VITTORIO • EMANUELE • II •»; nella fascia centrale, la scritta «• ARCHITETTURE • DEL • FERRO •».

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

DRITTO

ROVESCIO

17A00849

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta da 2 euro commemorativa del «Bimillenario della scomparsa di Tito Livio», millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la lettera della Commissione europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta da 2 euro commemorativa del Bimillenario della scomparsa di Tito Livio;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Vista la nota 11 gennaio 2017, n. 5105, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il Bimillenario della scomparsa di Tito Livio mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2017, commemorativa del «Bimillenario della scomparsa di Tito Livio», emessa ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Busto dello storico romano Tito Livio, tratto da un'opera di Lorenzo Larese Moretti; nel campo di sinistra, «RI», monogramma della Repubblica italiana e «C.M.» iniziali dell'autore Claudia Momoni; nel campo di destra, «17» e «2017», rispettivamente anno della scomparsa di Livio e anno di emissione della moneta, e «R» identificativo della Zecca di Roma; in giro, cerchio di pallini e la scritta «TITO • LIVIO»; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «Bimillenario della scomparsa di Tito Livio», millesimo 2017, per un contingente in valore nominale di 3.000.000,00 di euro, pari a 1.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

Dritto

17A00850

DECRETO 27 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini», in versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'oro da 20 euro commemorativa del 350° anniversario della scomparsa di Francesco Borromini;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «350° Anniversario della scomparsa di Francesco Borromini», in versione proof, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	20,00	21,00	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: busto di Francesco Borromini, ispirato ad un autoritratto custodito all'interno della Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma; in secondo piano, la scala elicoidale all'interno di Palazzo Barberini a Roma, opera del Borromini; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» tra le api, uno dei simboli della famiglia Barberini, e il nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: all'interno della pianta architettonica di Sant'Ivo alla Sapienza è inserito il particolare del «lanternino» della parte superiore della Chiesa; ai lati, il valore «20 EURO»; in alto, la scritta «BORROMINI»; a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, stella a otto punte, particolare dell'interno della cupola della Chiesa; in basso, le date «1667» e «2017», rispettivamente anno della scomparsa di Borromini e anno di emissione della moneta;

sul bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

DRITTO *ROVESCIO*

17A00851

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 dicembre 2016.

Autorizzazione in favore degli enti locali per interventi a valere sul mutuo di cui al decreto n. 640 del 1° settembre 2015 - piano 2016. (Decreto n. 968).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si è proceduto al riparto del contributo annuale pari ad euro 40 milioni tra le Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle Regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di € 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016) registrato dalla Corte dei Conti competente in data 13 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620 con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a 9.999.999,99 come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani 2016;

Dato atto che con il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640 le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei mutui e all'individuazione degli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 2015;

Considerato che alcune Regioni non hanno utilizzato tutta la quota di mutuo spettante nell'anno 2015 ma si sono riservate di individuare successivamente enti a valere sui piani del 2016 e del 2017;

Considerato che nel decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, si precisa che gli enti locali rientranti nei piani 2016 e 2017 possono procedere alla stipula dei contratti di appalto solo in seguito alla conferma dei medesimi da parte delle Regioni approvata con successivo decreto;

Dato atto che con nota del 24 ottobre 2016 prot. 12325, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale ha richiesto a tutte le Regioni di indicare gli enti beneficiari del finanziamento a valere sui mutui autorizzati nel 2015;

Considerato che tutte le Regioni hanno fatto pervenire i piani 2016 specificando gli enti eventualmente beneficiari del finanziamento a valere sui mutui 2015;

Dato atto che la Regione Campania nella propria programmazione ha specificato che alcuni enti rientranti nel piano 2015 hanno richiesto ed ottenuto di essere spostati nell'annualità 2016;

Dato atto che la Regione Toscana nella propria programmazione ha specificato che alcuni enti rientranti nel piano 2015 hanno richiesto ed ottenuto di essere spostati nell'annualità 2016;

Dato atto, altresì, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha ricevuto rinunce di interventi nel piano 2015 per cui ha individuato nuovi enti nel piano annuale 2016;

Considerato, inoltre, che nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con riferimento alla Regione Emilia Romagna, è stato indicato, per mero errore materiale, l'importo di 60.355,06 euro in luogo di 150.000,00 euro relativo alle scuole varie Capuzzo Pontelangorino del Comune di Codigoro;

Ritenuto, quindi, necessario autorizzare gli enti locali indicati dalle Regioni rientranti nel piano 2016 a valere sui mutui del 2015 di cui agli allegati da A a Q al presente decreto;

Ritenuto di dover rettificare l'elenco relativo alla regione Emilia Romagna con riferimento all'intervento relativo al Comune di Codigoro così come indicato nell'allegato E al presente decreto;

Ritenuto, altresì, di dover stabilire il termine entro il quale gli enti locali sono autorizzati alla stipula dei contratti di appalto come previsto, per l'annualità 2015, dal decreto interministeriale n. 640 del 2015;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione interventi a valere sul mutuo 2015

1. Gli enti locali di cui agli allegati da A a Q al presente decreto sono autorizzati alla stipula dei contratti appalto.

2. Il termine entro il quale i predetti enti devono procedere all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di appalto è fissato per il 30 giugno 2017.

Art. 2.

Rettifica Programmazione unica nazionale – piano 2016

1. Il piano annuale 2016 relativo alla Regione Emilia Romagna approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 14 ottobre 2016, n. 790 è rettificato con riferimento al solo Comune di Codigoro, come da allegato E al presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO A			
ABRUZZO - ANNUALITA' 2016			
AQ	CASTEL DI SANGRO	Realizzazione nuovo edificio per scuola primaria Castel di Sangro	€ 65.765,77

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO B			
BASILICATA - ANNUALITA' 2016			
PZ	VENOSA	SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII	€ 700.000,00
PZ	SANT'ARCANGELO	SCUOLA ELEMENTARE O. FLACCO - CORSO XX SETTEMBRE -	€ 659.641,65
PZ	MISSANELLO	ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOLA ALIANELLI" IN VIA BENDINI N. 2	€ 594.290,09
PZ	SENISE	ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA SOLE LOC. SAN PIETRO	€ 699.998,51
PZ	ABRIOLA	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI	€ 700.000,00
PZ	BARAGIANO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA - G. FACONE - CORSO GARIBALDI	€ 221.632,14
PZ	BARILE	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO PAPA GIOVANNI XXIII	€ 390.000,00
PZ	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FAGGELLA	€ 460.000,00
PZ	SATRIANO DI LUCANIA	ISTITUTO COMPRENSIVO "SCUOLA ELEMENTARE" SITO IN VIA NAZIONALE	€ 148.000,00
MT	PROVINCIA DI MATERA	IPSIA DI VIA LANZILLOTTI DI FERRANDINA	€ 725.000,00
MT	PROVINCIA DI MATERA	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI TURSI	€ 290.000,00

MT	PROVINCIA DI MATERA	ISTITUTO MAGISTRALE "T. STIGLIANI" DI MATERA	€ 400.000,00
MT	ALIANO	POLO SCOLASTICO DI STIGLIANO - SEZIONE STACCATA DI ALIANO	€ 98.935,31
MT	GARAGUSO	EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI SCHIRONE - PIAZZA EUROPA -	€ 700.000,00
		Totale	€ 6.787.497,70

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO C			
CALABRIA - ANNUALITA' 2016			
RC	COMUNE - LOCRI	(RCMM85301A) - Sec. I - F SORACE MARESCA(RCIC853009) - IC - SORACE MARESCA	388.080,00
CS	COMUNE - LAPPANO	(CSEE85303V) - Primaria - LAPPANO	439.195,82
KR	COMUNE - CRUCOLI	(KRAA81902X) - Infanzia - TORRETTA	538.000,00
CZ	COMUNE - FALERNA	(CZAA825017) - Infanzia - SCALO	659.899,58
CS	COMUNE - SAN FILI	(CSAA84001D) - Infanzia - CENTRO	791.741,20
CS	COMUNE - MORMANNO	(CSEE82901X) - Primaria - MORMANNO(CSMM82901V) - Sec. I - MORMANNO(CSIC82900T) - IC - MORMANNO	788.345,82
CS	COMUNE - SPEZZANO DELLA SILA	(CSMM85501B) - Sec. I - SPEZZANO DELLA SILA	590.851,80
CZ	PROVINCIA CATANZARO	(CZPS08000C) - LS - A. GUARASCI	800.000,00
CS	COMUNE - SCIGLIANO	(CSIC864005) - IC - BIANCHI(CSMM864016) - Sec. I - SCIGLIANO	448.114,58
KR	COMUNE - CIRÒ MARINA	(KREE82301Q) - Primaria - CIRO` MARINA	769.349,38
CZ	COMUNE - CURINGA	(CZEE822011) - Primaria - ACCONIA	800.000,00
KR	COMUNE - CIRÒ	(KRMM820017) - Sec. I - ILIO	241.517,00
CS	COMUNE - COSENZA	(CSIC89600L) - IC - Vico-Gullo(CSMM89601N) - Sec. I - VICO-CAMPANELLA-GULLO	797.857,25
RC	COMUNE - ROCCELLA IONICA	(RCEE854028) - Primaria - CARRERA	800.000,00
CS	COMUNE - RENDE	(CSEE89002R) - Primaria - SURDO	453.143,91
CS	COMUNE - AIELLO CALABRO	(CSMM81802D) - Sec. I - AIELLO CALABRO	799.500,00
CZ	COMUNE - LAMEZIA TERME	(CZAA84404Q) - Infanzia - BARBUTO	780.000,00
CS	COMUNE - ACQUAPPESA	(CSEE86103T) - Primaria - ACQUAPPESA(CSMM86102Q) - Sec. I - ACQUAPPESA(CSAA86104N) - Infanzia - MARINA	169.000,00

CS	COMUNE - FAGNANO CASTELLO	(CSIC81500X) - IC - FAGNANO CASTELLO(CSAA81501R) - Infanzia - CENTRO(CSEE815012) - Primaria - FAGNANO CASTELLO	466.455,36
CZ	COMUNE - SAN PIETRO A MAIDA	(CZEE82905X) - Primaria - SAN PIETRO A MAIDA	286.500,00
CS	COMUNE - FUSCALDO	(CSAA873051) - Infanzia - SCARCELLI	775.000,00
CZ	COMUNE - SERRASTRETTA	(CZEE813038) - Primaria - CANCELLO	245.000,00
RC	COMUNE - SANT`EUFEMIA D`ASPROMONTE	(RCAA81901P) - Infanzia - VIA XXIV MAGGIO	800.000,00
VV	COMUNE - ROMBIOLO	(VVEE81301R) - Primaria - ROMBIOLO	602.964,16
CZ	COMUNE - GIZZERIA	(CZAA849061) - GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA(CZEE849066) - GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA(CZMM849021) - SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	800.000,00
CZ	COMUNE - MARCEDUSA	(CZAA842011) - Infanzia - MARCEDUSA(CZEE842016) - Primaria - MARCEDUSA(CZMM842015) - Sec. I - MARCEDUSA	798.151,92
CS	COMUNE - MORANO CALABRO	(CSAA827013) - Infanzia - CENTRO(CSMM827017) - Sec. I - MORANO CALABRO	758.359,21
CS	COMUNE - LAINO BORGO	(CSMM829031) - Sec. I - LAINO BORGO	299.041,64
CS	COMUNE - AIETA	(CSEE8AU05A) - PRAIA IC - AIETA CENTRO(CSMM8AU026) - SM AIETA - (IC - PRAIA A MARE)	500.000,00
CZ	COMUNE - NOCERA TERINESE	(CZIC83100N) - IC - NOCERA TERINESE(CZMM83101P) - Sec. I - M. PONTIERI	434.851,90
CS	COMUNE - SAN BENEDETTO ULLANO	(CSEE887021) - Primaria - SAN BENEDETTO ULLANO(CSMM88702X) - Sec. I - SAN BENEDETTO ULLANO	790.416,01
CS	COMUNE - MONTEGIORDANO	(CSMM85006D) - SM MONTEGIORDANO	412.748,96
CS	COMUNE - CANNA	(CSEE85003B) - Primaria - CANNA(CSMM85003A) - Sec. I - CANNA	537.012,00

CS	COMUNE - MARZI	(CSAA87403P) - Infanzia - VIA TANO	572.867,34
KR	COMUNE - STRONGOLI	(KRAA809029) - Infanzia - MARINA DI STRONGOLI(KREE80903G) - Primaria - MARINA	350.000,00
CZ	COMUNE - MARTIRANO LOMBARDO	(CZEE814023) - Primaria - MARTIRANO LOMBARDO(CZAA81402T) - Infanzia - VIA NAZIONALE	428.327,21
CS	COMUNE - SANTA CATERINA ALBANESE	(CSMM815022) - Sec. I - SANTA CATERINA ALBANESE	546.783,91
CZ	COMUNE - CARLOPOLI	(CZAA81504Q) - Infanzia - CASTAGNA	660.500,00
CZ	COMUNE - ZAGARISE	(CZAA835052) - Infanzia - PIAZZA CESARE BATTISTI(CZEE835035) - Primaria - ZAGARISE(CZMM835034) - Sec. I - ZAGARISE	300.000,00
RC	COMUNE - SAN ROBERTO	(RCMM834022) - Sec. I - SAN ROBERTO(RCEE834034) - Primaria - SAN ROBERTO	422.755,76
CS	COMUNE - TERRANOVA DA SIBARI		794.561,10
CS	COMUNE - MONTALTO UFFUGO	(CSEE88901G) - Primaria – SCALO	215.999,90
RC	COMUNE - SCILLA	(RCAA83505R) - Infanzia - SAN GIORGIO(RCEE83501T) - Primaria - R. PIRIA	749.900,00
RC	COMUNE - COSOLETO	(RCMM817039) - Sec. I - COSOLETO	214.829,92
CS	COMUNE - CASTROLIBERO	(CSAA87604B) - Infanzia - RUSOLI	766.393,59
CS	COMUNE - SANTA DOMENICA TALAO	(CSMM8AY02D) - SM S. DOMENICA T.- (IC SCALEA)	770.000,00
CS	COMUNE - BELMONTE CALABRO	(CSAA819025) - Infanzia - MARINA	756.188,32
VV	COMUNE - DRAPIA	(VVMM82202G) - Sec. I - DRAPIA	786.546,60
		Totale	27.896.751,15

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO D			
CAMPANIA - ANNUALITA' 2016			
CE	CANCELLO ED ARNONE (CE)	intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico del plesso scolastico "Foscolo"	€ 1.438.601,44
AV	LAPIO (AV)	Progetto di miglioramento sismico (D.M. 14.01.2008) ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico G.Di Feo	€ 1.471.869,00
SA	SANT'ARSENIO (SA)	Ristrutturazione edile ed adeguamento impiantistico, sicurezza e miglioramento degli ambienti scolastici Scuola Media Statale M.R. Gorga Pica	€ 2.265.020,25
AV	GRECI (AV)	Lavori di costruzione del plesso scolastico del capoluogo in Via IV Novembre. Opere di completamento.	€ 500.000,00
NA	SCISCIANO (NA)	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE TESI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORMARTIVE IN MATERIA IMPIANTISTICA, SISMICA ECC. PER SCUOLA MEDIA OMODEO	€ 1.498.618,45
AV	SANTA PAOLINA (AV)	NUOVA COSTRUZIONE DELL"EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA DELL"INFANZIA E DI PRIMO GRADO - PLESSO SCOLASTICO " GINA SPINELLI" di SANTA PAOLINA (Av) facente parte dell"I.C. " Carlo Alberto dalla Chiesa	€ 1.500.000,00
BN	DUGENTA (BN)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. STATALE L. DA VINCI SITO ALLA VIA NAZIONALE, NONCHE' OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ANNESSO CAMPO POLIVALENTE.	€ 798.334,37
		Totale	€ 9.472.443,51

ALLEGATO E

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
EMILIA ROMAGNA - ANNUALITA' 2016			
Parma	Provincia di Parma	manutenzione straordinaria Liceo Ulivi Parma Liceo Toschi Parma, IISS Paciolo D'Annunzio Fidenza, Liceo Romagnosi Parma, lavori adeguamento ex Albergo Tommasini per nuova sede IISS Magnaghi Salsomaggiore	1.000.000,00
MODENA	Provincia di Modena	Istituto superiore Formiggini - edificio principale	315.000,00
FERRARA	Comune di Argenta	Scuola primaria e sec 1° Codifiume	150.000,00
FERRARA	Comune di Argenta	Scuola primaria e sec 1° grado Consandolo	150.000,00
FERRARA	Comune di Fiscaglia	Scuola primaria 1°grado Mazzini (Migliarino)	350.000,00
FERRARA	Provincia di Ferrara	Palestra di via Rigone Cento	200.000,00
FERRARA	Comune di Voghiera	Scuola primaria Voghiera	100.000,00
FERRARA	Comune di Codigoro	Scuole varie Capuzzo Pontelangorino	150.000,00
FERRARA	Comune di Ro	Scuola Primaria di via L. Benedetti 2	30.290,00
FERRARA	Comune di Ro	Scuola media Da Vinci	30.065,06
RAVENNA	Comune di Faenza	Scuola secondaria di 1° grado Strocchi	157.738,45
RAVENNA	Comune di Faenza	Scuola secondaria di 1° grado Strocchi	220.000,00
RAVENNA	Provincia di Ravenna	Liceo di Faenza - sede di Corso Baccarini 17	570.000,00
RAVENNA	Comune di Bagnacavallo	Polo Scolastico di Villanova di Bagnacavallo – V.le Dante, 10	140.000,00
RAVENNA	Comune di Bagnara di Romagna che ha conferito le funzioni all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna	Scuola Primaria San Francesco - Viale Matteotti, 14	50.000,00
RAVENNA	Comune di Solarolo	Scuola secondaria di 1° grado Ungaretti	61.268,31
RAVENNA	Comune di Casola Valsenio	Scuola dell'infanzia Sant'Apollinare	61.268,31
RAVENNA	Comune di Russi	Scuola elementare "Fantozzi" loc. San Pancrazio	80.400,00
RAVENNA	Provincia di Ravenna	Istituto Professionale "E. Stoppa" di Lugo - Via Baracca, 62	106.000,00
RAVENNA	Comune di Ravenna	Scuola primaria "S.Cavina" loc. Porto Fuori	60.000,00
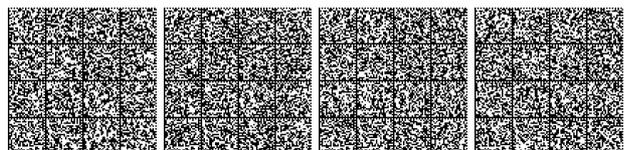
RAVENNA	Comune di Cotignola	Scuola Secondaria di 1° grado L. Varoli – Via Alighieri, 8	50.000,00
Rimini	Provincia di Rimini	Polo scolastico di Viserba di Rimini - nuova palestra per Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli"	997.000,00
Rimini	Comune di Riccione	Scuola primaria Riccione Paese - Corso F.lli Cervi, 67 - Riccione	134.268,75
Rimini	Comune di San Clemente	Scuola sec. I gr. Giustiniano Villa - Via Cavour, 3 - San Clemente	76.300,00
Rimini	Comune di Verucchio	Scuola sec. I gr. N. Pazzini - Via Martiri, 45 - Verucchio	447.600,00
Rimini	Provincia di Rimini	Istituto Professionale per il Settore dei Servizi "S.P. Malatesta" - V.le Reg. Margherita, 4 - Rimini	97.524,23
		Totale	5.784.723,11

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO F			
FRIULI V. GIULIA - ANNUALITA' 2016			
GO	MONFALCONE	GO000079	90.000,00
UD	PREMARIACCO	UD000325	800.000,00
UD	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD000332	370.000,00
UD	REANA DEL ROJALE	UD000452	380.000,00
UD	BICINICCO	UD000267	200.000,00
UD	FAEDIS	UD000065	100.000,00
UD	MARTIGNACCO	UD000392	220.000,00
UD	MERETO DI TOMBA	UD000037	286.366,00
		Totale	2.446.366,00

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO G			
LAZIO - ANNUALITA' 2016			
RM	ROMA CAPITALE	MATERNA POZZI - I.C. DE CURTIS	1.200.000,00
FR	CERVARO	ELEM. CAPOLUOGO	799.189,62
FR	PROV. FROSINONE	LICEO SCIENTIFICO "G. SULPICIO"	583.916,19
RM	COLONNA	IST. COMPR. T. GULLINI	842.000,00
FR	SORA	PALAZZO DEGLI STUDI "SIMONCELLI"	1.166.004,73
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	PRIMARIA "CAPOLUOGO"	1.180.050,00
RM	MENTANA	ISTITUTO COMPRENSIVO CITTÀ DEI BAMBINI	1.200.000,00
VT	VIGNANELLO	PLESSO SCOLASTICO IN VIA VIGNOLA SCUOLA ELEMENTARE + LICEO ARTISTICO MIDOSSI	582.803,70
VT	CAPRANICA	SC. PRIMARIA F.PETRARCA	1.129.954,80
FR	VALLEMAIO	PALESTRA VIA CORSO REPUBBLICA	972.487,59
FR	AGOSTA	ELEMENTARE	1.200.000,00
RM	SEGNI	IST. COMPRENSIVO "T. FALASCA"	882.391,92
RI	FIAMIGNANO	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIOVANNI XXIII	160.000,00
FR	CASTRO DEI VOLSCI	ELEMENTARE	248.970,00
FR	TORRICE	MEDIA G. MARINI	436.229,08
RM	ALBANO LAZIALE	COSTRUZIONE PALESTRA	594.720,00
RM	MAGLIANO ROMANO	IST COMPR. PADRE PIO	632.796,03
FR	FERENTINO	ELEMENTARE SIMONE COLA	670.000,00
RM	CAVE	ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEOTTI ELEMENTARE - VIA MATTEOTTI	1.153.524,20
FR	VEROLI	ELEM. E MATERNA A. VALENTE	1.167.891,48
RM	GUIDONIA MONTECELIO	ELEM. MATERNA E. DE FILIPPO	1.176.168,90
RM	VALMONTONE	ELEM. E MATERNA MADRE TERESA DI CALCUTTA	1.192.795,68
RM	SAN VITO ROMANO	PLESSO SCOLATSTICO A. DE GASPERI	495.930,54
LT	PONTINIA	IST. COMPRENSIVO PADRE MANFREDINI LOC. QUARTACCIO	642.991,97
LT	S. FELICE CIRCEO	MEDIA ELEM. E MATERNA DON G.CAPITANO E S.GIUSEPPE IN VIA MATTEOTTI - LOC. BORGO MONTENERO	841.520,67
VT	VALLERANO	MEDIA STATALE DI VALLERANO S.GIUSEPPE	760.565,60
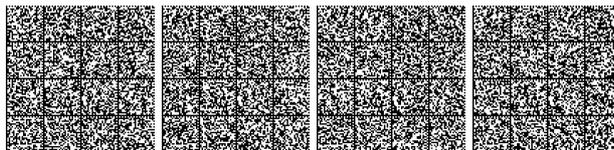
FR	CAMPOLI APPENNINO	MEDIA GASPARE DEL BUFALO	193.850,00
VT	CELLENO	INFANZIA E PRIMARIA "PIO FEDI"	262.176,85
FR	GALLINARO	MATERNA ED ELEM. VIA S.GERARDO	300.000,00
FR	CASTELLIRI	MEDIA PADRE RODRIGO DI ROCCO	334.000,00
RM	GERANO	EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA REPUBBLICA	340.000,00
FR	GUARCINO	ELEM. S. FRANCESCO	345.577,31
FR	VILLA SANTA LUCIA	MEDIA SANTA SCOLASTICA	361.682,70
RM	TOLFA	ELEM. E MATERNA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	380.918,21
RM	MAZZANO ROMANO	EDIFICIO SCOLASTICO "XXV APRILE"	530.112,00
FR	ROCCA D'ARCE	LABORATORIO ARTISTICO MULTIDISCIPLINARE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA	585.000,00
VT	CANINO	IST. COMPR. PAOLO III	599.130,17
LT	VENTOTENE	SCUOLA MAT. ELEM. E MEDIA ALTIERO SPINELLI	628.250,13
FR	GIULIANO DI ROMA	EDIFICI SCOLASTICI VIA XXII MAGGIO	631.209,81
RI	FORANO	MEDIA E SCUOLA INFANZIA DANTE ALIGHIERI	672.267,76
RM	CASTELNUOVO DI PORTO	SECONDARIA E PRIMARIA DI I° GRADO VIA DE GASPERI	815.181,38
RI	MAGLIANO SABINA	ISTITUO OMNICOMPRENSIVO PERTINI	950.000,00
LT	ROCCAGORGA	MEDIA A FRANK	955.623,71
FR	VALLECORSA	MATERNA ELEM. E MEDIA "S. MARIA DE MATTIAS"	1.088.400,00
RM	ZAGAROLO	IST. COMP. A. TIBULLO	1.165.683,15
LT	FORMIA	ELEM. MATERNA E. DE AMICIS	1.190.208,16
FR	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	PRIMARIA COLLI	493.300,00
LT	ROCCASECCA DEI VOLSCI	SCUOLA MATERNA	626.300,77
RM	ARSOLI	MEDIA ROSATELLI	1.172.208,24
FR	ISOLA DEL LIRI	MATERNA ELEM. VALCATOIO	1.198.007,60
FR	AUSONIA	MEDIA "E. CALENZIO"	1.111.495,18
VT	CORCHIANO	MEDIA STATALE CARLO URBANI	189.410,17
		Totale	39.032.896,00

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO H			
LIGURIA - ANNUALITA' 2016			
SP	SESTA GODANO	via Caduti Libertà 14	99.000,00
GE	CASTIGLIONE CHIAVARESE	via Montessori 4	264.500,00
IM	ISOLABONA	via Veziano 31	191.526,27
SP	PROVINCIA DELLA SPEZIA	via Palmaria 50 - La Spezia	228.300,00
IM	BRUGNATO	via Caduti di Nassirya	270.000,00
SV	SANREMO	strada San Martino 73	400.000,00
IM	PROVINCIA DI IMPERIA	piazza Roma, Imperia	226.260,85
IM	SAN BIAGIO DELLA CIMA	via don Bosco 5	274.500,00
SV	SANREMO	via Margotti 27	400.000,00
SV	VADO LIGURE	piazza S. G. Battista 9	400.000,00
SP	VARESE LIGURE	via Torretta 3A	390.000,00
GE	LUMARZO	fraz. Chiappato 287 A	202.500,00
SV	MALLARE	via IV Novembre	12.600,00
GE	BORZONASCA	loc. Pian della Cà	400.000,00
GE	REZZOAGLIO	via alle Scuole	315.000,00
		Totale	4.074.187,12
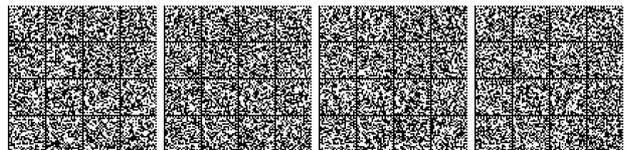
Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
		ALLEGATO I	
		MARCHE - ANNUALITA' 2016	
MC	Recanati	Polo scolastico B. Gigli	1.000.000,00
PU	Sassocorvaro	Palestra scolastica IC Battelli	797.560,00
AN	Filottrano	Elementare Sassaroli	237.000,00
AP	Roccafluvione	Città del Sole	400.000,00
FM	Petritoli	Sc. Primaria e Secondaria di I°	998.000,00
AP	Cossignano	SC. Materna ed elementari	62.400,00
PU	Orciano di Pesaro	Elementare e media Giò Pomodoro	995.000,00
AN	Ostra	Elementare Via Europa	1.000.000,00
PU	Montecopiolo	Infanzia - Primaria Montecopiolo	262.000,00
PU	Carpegna	Media Falconieri	1.000.000,00
PU	Acqualagna	Elementare e media IC E.Mattei	530.000,00
AP	Grottammare	Giuseppe Speranza	1.000.000,00
AN	Trecastelli	Elementare Secchiaroli	1.000.000,00
PU	Urbania	Media Pellipario	695.000,00
AP	Maltignano	Don Enrico Monti	550.000,00
AN	San Marcello	Infanzia Il Girotondo	215.000,00
AN	Staffolo	Elementare Manuzio - Media Menghi	310.000,00
AN	Camerata Picena	Elementare e media Santa Caterina	99.000,00
		Totale	11.150.960,00
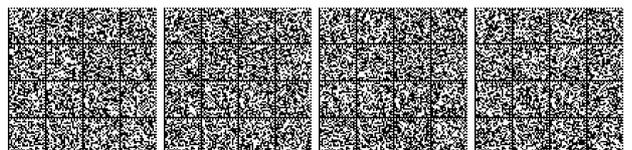
Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO L			
PUGLIA- ANNUALITA' 2016			
BRINDISI	COMUNE DI LATIANO	SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO -PALESTRA	534.570,00
BARI	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	SCUOLA MEDIA DON EUSTACHIO MONTEMURRO	305.000,00
LECCE	COMUNE DI SCORRANO	SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI	670.000,00
LECCE	COMUNE DI SANNICOLA	Scuola secondaria di 1° grado - Viale degli Studenti	580.500,00
LECCE	COMUNE DI ALLISTE	Grazia Deledda	700.000,00
LECCE	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	scuola infanzia via Montessori	688.000,00
FOGGIA	PROVINCIA DI FOGGIA	IPSC Rosati (ora L. Einaudi)	700.000,00
LECCE	COMUNE DI MIGGIANO	IC MIGGIANO - INFANZIA	700.000,00
LECCE	COMUNE DI LEVERANO	scuola dell'infanzia di via turati - 2° polo	700.000,00
LECCE	COMUNE DI SPECCHIA	scuola primaria	699.589,00
BARI	COMUNE DI BITONTO	Scuola primaria "Don. L. Milani"	275.000,00
LECCE	COMUNE DI CASTRO	SEC I° via dei Gerani	380.000,00
LECCE	COMUNE DI GIURDIGNANO	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	700.000,00
FOGGIA	COMUNE DI FOGGIA	Scuola Manzoni in Via Nannarone	700.000,00
FOGGIA	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	Istituto Comprensivo Giovanni XXIII	700.000,00
BARI	COMUNE DI ALBEROBELLO	I.C. "Morea _ Tinelli" - Scuola "P. Trevisani" Coreggia	700.000,00
LECCE	COMUNE DI SUPERSANO	IC SUPERSANO - INFANZIA STATALE	700.000,00
LECCE	COMUNE DI LIZZANELLO	I.C. e scuola media I° grado "Cosimo De Giorgi"	1.500.000,00
FOGGIA	COMUNE DI CERIGNOLA	Scuola Elementare "G. Di Vittorio"	700.000,00
LECCE	COMUNE DI NARDO'	EDIFICIO SCOLASTICO VIA MARZANO	1.500.000,00
TARANTO	COMUNE DI ROCCAFORZATA	EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE	600.000,00
BAT	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Gaetano Donizetti	660.830,00
BRINDISI	COMUNE DI VILLA CASTELLI	Scuola Elementare "Don Milani"	700.000,00
LECCE	COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI	Scuola Dell'Infanzia "S. Pertini"	690.000,00
FOGGIA	COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA	PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "A.MANZONI"	370.000,00
BRINDISI	COMUNE DI CAROVIGNO	istituto comprensivo "N.Brandi"	657.217,15
LECCE	COMUNE DI CASTRI' DI LECCE	SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VIA PISANELLI	695.000,00
		Totale	18.505.706,15
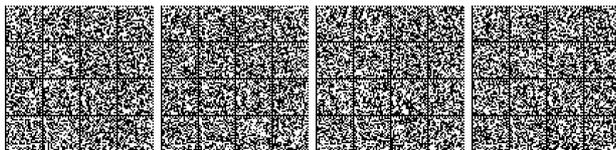
Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO M			
SARDEGNA- ANNUALITA' 2016			
Medio Campidano	Arbus	Primaria - Secondaria di I Grado	406.258,00
Cagliari	Assemini	Infanzia	118.000,00
Ogliastra	Bari Sardo	Primaria	50.000,00
Cagliari	Barrali	Infanzia	60.000,00
Oristano	Busachi	Secondaria di I grado	90.000,00
Olbia-Tempio	Calangianus	Primaria - Secondaria di I Grado	450.000,00
Carbonia-Iglesias	Calasetta	Secondaria di I grado	90.000,00
Carbonia-Iglesias	Calasetta	Primaria	150.000,00
Carbonia-Iglesias	Carbonia	Infanzia - Primaria	130.000,00
Cagliari	Dolianova	Primaria	50.000,00
Cagliari	Elmas	Infanzia	140.000,00
Carbonia-Iglesias	Fluminimaggiore	Infanzia - Primaria	200.000,00
Carbonia-Iglesias	Fluminimaggiore	Secondaria di I grado	100.000,00
Oristano	Ghilarza	Primaria	80.000,00
Oristano	Ghilarza	Secondaria di I grado	230.000,00
Olbia-Tempio	Golfo Aranci	Secondaria di I grado	90.000,00
Carbonia-Iglesias	Iglesias	Primaria	270.000,00
Carbonia-Iglesias	Iglesias	Primaria	150.000,00
Carbonia-Iglesias	Iglesias	Secondaria di I grado	270.000,00
Carbonia-Iglesias	Iglesias	Secondaria di I grado	187.500,00
Carbonia-Iglesias	Iglesias	Infanzia	120.000,00
Sassari	Ittiri	Primaria	150.000,00
Oristano	Marrubiu	Primaria	50.000,00
Nuoro	Meana Sardo	Infanzia	60.000,00
Carbonia-Iglesias	Narcao	Infanzia	30.000,00
Carbonia-Iglesias	Narcao	Primaria	240.000,00
Nuoro	Nuoro	Infanzia	56.500,00
Nuoro	Nuoro	Infanzia	75.000,00
Nuoro	Nuoro	Secondaria di I grado	57.500,00
Nuoro	Nuoro	Primaria	79.500,00
Nuoro	Nuoro	Infanzia	60.000,00
Cagliari	NURAMINIS	Infanzia	60.000,00
Cagliari	NURAMINIS	Primaria - Secondaria di I Grado	200.000,00
Olbia-Tempio	Olbia	Infanzia - Primaria	54.900,00

Nuoro	Oliena	Infanzia	150.000,00
Nuoro	Oliena	Primaria	240.000,00
Nuoro	Oliena	Primaria	240.000,00
Nuoro	Oliena	Secondaria di I grado	300.000,00
Nuoro	Ollolai	Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado	180.000,00
Nuoro	Orani	Infanzia	90.000,00
Nuoro	Orani	Primaria	180.000,00
Nuoro	Orani	Secondaria di I grado	150.000,00
Oristano	Oristano	Primaria	310.000,00
Oristano	Oristano	Secondaria di I grado	300.000,00
Oristano	Oristano	Secondaria di I grado	360.000,00
Nuoro	Orosei	Infanzia	80.000,00
Nuoro	Orosei	Infanzia	90.000,00
Nuoro	Orosei	Secondaria di I grado	120.000,00
Nuoro	Orune	Infanzia - Primaria	330.000,00
Sassari	Ozieri	Infanzia	30.000,00
Medio Campidano	Pabillonis	Infanzia	90.000,00
Medio Campidano	Pabillonis	Primaria	210.000,00
Sassari	Ploaghe	Primaria	50.000,00
Sassari	Ploaghe	Secondaria di I grado	30.000,00
Sassari	Porto Torres	Infanzia - Primaria	140.000,00
Nuoro	Provincia di Nuoro	Secondaria di II grado	153.391,00
Nuoro	Provincia di Nuoro	Secondaria di II grado	51.661,00
Nuoro	Provincia di Nuoro	Secondaria di II grado	167.323,21
Nuoro	Provincia di Nuoro	Secondaria di II grado	50.000,00
Nuoro	Provincia di Nuoro	Secondaria di II grado	30.000,00
Nuoro	Provincia di Nuoro	Secondaria di II grado	50.000,00
Sassari	Provincia di Sassari	Secondaria di II grado	200.000,00
Sassari	Provincia di Sassari	Secondaria di II grado	300.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Infanzia	120.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Primaria	120.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Primaria	200.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Primaria	270.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Primaria	320.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Primaria	360.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Infanzia - Primaria	150.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Infanzia - Primaria	330.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Secondaria di I grado	270.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Secondaria di I grado	390.000,00

Cagliari	Quartu Sant' Elena	Secondaria di I grado	310.000,00
Cagliari	Quartu Sant' Elena	Secondaria di I grado	280.000,00
Cagliari	San Vito	Infanzia	163.604,92
Carbonia-Iglesias	Sant' Antioco	Secondaria di I grado	140.000,00
Carbonia-Iglesias	Sant' Antioco	Secondaria di I grado	150.000,00
Oristano	Santa Giusta	Primaria	30.000,00
Oristano	Santa Giusta	Secondaria di I grado	150.000,00
Nuoro	Sarule	Secondaria di I grado	70.500,00
Sassari	Sassari	Infanzia - Primaria	160.000,00
Cagliari	Selargius	Secondaria di I grado	100.000,00
Cagliari	Selargius	Primaria	160.000,00
Cagliari	Selargius	Primaria	100.000,00
Cagliari	Selargius	Primaria	250.000,00
Cagliari	Selargius	Primaria - Secondaria di I Grado	200.000,00
Cagliari	Selargius	Infanzia	120.000,00
Sassari	Sennori	Infanzia	60.000,00
Sassari	Sennori	Primaria	150.000,00
Sassari	Sennori	Infanzia	90.000,00
Sassari	Sennori	Primaria	330.000,00
Sassari	Sennori	Infanzia	90.000,00
Medio Campidano	Serrenti	Infanzia	180.000,00
Medio Campidano	Serrenti	Primaria	120.000,00
Cagliari	Silius	Infanzia	60.000,00
Cagliari	Silius	Primaria - Secondaria di I Grado	210.000,00
Sassari	Sorso	Infanzia	158.027,48
Sassari	Sorso	Primaria	200.000,00
Sassari	Sorso	Primaria	112.508,14
Sassari	Sorso	Secondaria di I grado	400.000,00
Sassari	Sorso	Secondaria di I grado	158.702,73
Sassari	Tissi	Infanzia	90.000,00
Sassari	Tissi	Primaria - Secondaria di I Grado	270.000,00
Ogliastra	Tortolì	Primaria	100.000,00
Ogliastra	Tortolì	Infanzia	30.000,00
Ogliastra	Tortolì	Primaria	75.000,00
Ogliastra	Tortolì	Infanzia - Secondaria di I grado	100.000,00
Sassari	Uri	Secondaria di I grado	150.000,00
Medio Campidano	Villacidro	Infanzia	100.000,00
Medio Campidano	Villacidro	Infanzia	80.000,00
Medio Campidano	Villacidro	Infanzia - Primaria	100.000,00
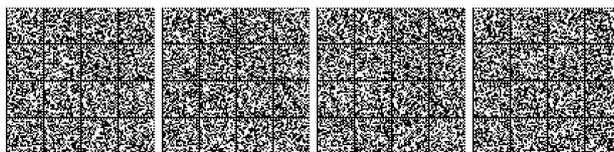
Medio Campidano	Villacidro	Secondaria di I grado	170.000,00
Medio Campidano	Villacidro	Secondaria di I grado	170.000,00
Carbonia-Iglesias	Villaperuccio	Infanzia	44.800,00
Cagliari	Villasimius	Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado	150.000,00
Sassari	Stintino	Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado	70.000
Cagliari	Cagliari	Infanzia - Primaria	500.000
Carbonia-Iglesias	Provincia di Carbonia-Iglesias	Secondaria di II grado	400.000
Cagliari	Cagliari	Secondaria di I grado	400.000
Cagliari	Cagliari	Primaria	450.000
Carbonia-Iglesias	Provincia di Carbonia-Iglesias	Secondaria di II grado	200.000
Cagliari	San Sperate	Secondaria di I Grado	300.000
Carbonia-Iglesias	Provincia di Carbonia-Iglesias	Secondaria di II grado	200.000
Sassari	Provincia di Sassari	Secondaria di II grado	500.000
Cagliari	Cagliari	Secondaria di I grado	360.000
Sassari	Provincia di Sassari	Secondaria di II grado	500.000
Oristano	Cabras	Infanzia	80.000
Cagliari	Sestu	Secondaria di I grado	400.000
Cagliari	San Sperate	Infanzia	130.000
		Totale	22.630.676,48

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO N			
SICILIA- ANNUALITA' 2016			
CT	Pedara	I.C. S. Casella, Plesso Via Alcide de Gasperi	1.997.672,09
AG	Favara	ISTITUTO COMPRENS. "MENDOLA VACCARO"	800.000,00
AG	Ravanusa	Scuola dell'infanzia via suor Maria Gargano	800.000,00
TR	Salemi	Scuola secondaria di primo grado "G. Garibaldi"	350.000,00
ME	Ucria	Edificio Scolastico in via San Nicolò	479.000,00
PA	Castellana Sicula	Scuola Media Frazzucchi	800.000,00
		Totale	5.226.672,09

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola	Importo richiesto
ALLEGATO O			
TOSCANA- ANNUALITA' 2016			
PI	CALCI	Sec. I Giunta Pisano	700.000,00
AR	MARCIANO DELLA CHIANA	Primaria Enrico Fermi - Sec. I Giuseppe Rigutini	700.000,00
MS	PROVINCIA DI MASSA CARRARA	L.S. Leonardo Da Vinci	700.000,00
FI	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	I.P.S.S. Elsa Morante - Ginori Conti - Nicolodi	760.331,79
		Totale	2.860.331,79

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola		Importo richiesto
ALLEGATO P				
UMBRIA- ANNUALITA' 2016				
TR	MARSCIANO	INFANZIA PRIMARIA SPINA	€	1.941.000,00
PG	GIANO DELL'UMBRIA	PRIMARIA BASTARDO	€	170.000,00
TR	ATTIGLIANO	PRIMARIA E SEC. 1° GRADO CAPOL.	€	120.000,00
TR	FICULLE	PRIMARIA PICCINI CAPOLUOGO	€	420.000,00
PG	PIEGARO	INFANZ. PRIMAR. SEC 1° GRADO	€	970.000,00
PG	CASTEL RITALDI	SEC. 1° GRADO PARINI CAPOLUOG	€	1.830.000,00
PG	PROVINCIA DI PERUGIA	ITE SCARPELLINI FOLIGNO	€	900.000,00
PG	FOSSATO DI VICO	INFANZIA PICCOLO PRINCIPE	€	490.000,00
TR	MONTELEONE D'ORVIETO	INFANZIA RODARI CAPOLUOGO	€	338.475,00
TR	NARNI	PRIMARIA PERTINI NARNI SCALO	€	850.000,00
		Totale	€	8.029.475,00

Prov	ENTE Provincia/Comune	Denominazione Scuola		Importo richiesto
ALLEGATO Q				
VALLE D'AOSTA- ANNUALITA' 2016				
1	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN REGIONE TZAMBERLET IN COMUNE D'AOSTA	€	6.651.473,00
		Totale	€	6.651.473,00

17A00723
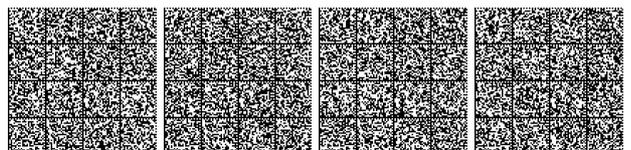
DECRETO 7 dicembre 2016.

Proroga dei termini di aggiudicazione di cui al decreto n. 943 del 23 dicembre 2015 in merito ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici. (Decreto 969).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile e s.m.e.i. e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante miusre urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160 nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011 n. 3927 che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché ripartite su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e presieduta dal direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento;

Visto l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si è stabilito che le regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015;

Visto altresì, l'art. 6 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle regioni, previa istruttoria della Commissione di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e siano definiti i termini per la progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza;

Dato atto che con nota, prot. n. 12417 del 14 ottobre 2015, è stato trasmesso alle regioni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015 ed è stata loro ribadita la data del 30 novembre 2015, quale termine di scadenza per l'invio dei piani;

Considerato che entro il predetto termine sono pervenuti a mezzo PEC i piani di tutte le regioni interessate;

Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 9 dicembre 2015, n. 57, è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015;

Considerato che a seguito di valutazione da parte della predetta Commissione dei piani pervenuti sono stati richiesti alle regioni alcuni chiarimenti e integrazioni;

Dato atto che a seguito di tali richieste tutte le regioni hanno fatto pervenire i necessari chiarimenti richiesti ad eccezione della Regione Molise per la quale è quindi necessario procedere ad una ulteriore attività istruttoria;

Visti i verbali delle riunioni della Commissione di valutazione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenutesi in data 9 e 16 dicembre 2015;

Considerato che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento relativi alle annualità 2014 e 2015, nonché sono stati fissati i termini per le aggiudicazioni degli interventi e per la conclusione dei lavori;

Dato atto che nel frattempo è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che alcuni enti beneficiari hanno fatto pervenire richiesta di proroga del termine di aggiudicazione dei lavori anche in virtù delle modifiche intervenute con il predetto Codice;

Dato atto che secondo quanto previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 il termine di aggiudicazione era stabilito in dieci mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che la predetta pubblicazione è avvenuta in data 3 marzo 2016;

Dato atto quindi, che alla luce della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il termine di aggiudicazione dei lavori previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, risulta essere quello del 2 gennaio 2017;

Ritenuto necessario, in ragione dell'importanza degli interventi di adeguamento sismico da attuare, prevedere e concedere la proroga richiesta, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2017;
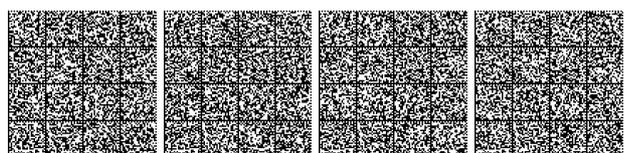
Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di approvazione delle progettazione e di aggiudicazione degli interventi

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, è prorogato al 30 giugno 2017.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1

17A00724

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di ethofumesate, desmedipham e phenmedipham, sulla base del dossier DMP_ETHO_PMP-15-115-75-SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute», ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva etofumesate;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali le sostanze attive desmedipham e phenmedipham;

Visto il reg. (UE) n. 1426/2016 della Commissione del 25 agosto 2016 che rinnova l'approvazione fino al 31 ottobre 2031 della sostanza attiva etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto il decreto d'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario BEETUP TRIO ora BETASANA TRIO SC reg. n. 10758, presentato dall'impresa UPL Europe Ltd, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento delle direttive 2002/37/CE e 2004/58/CE, nei tempi e nelle forme da essi stabiliti ed in confounità alle condizioni definite per la sostanze attive ethofumesate, desmedipham e phenmedipham;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, prende atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DMP_ETHO_PMP-15-115-75-SC, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 ottobre 2031;

Viste le nuove condizioni d'impiego definite alla luce della documentazione relativa al sopracitato fascicolo di allegato III presentata dalla medesima impresa titolare, tenuto altresì conto delle valutazioni nel frattempo resesi disponibili nell'ambito della zona sud Europa relative al prodotto BEETUP TRIO registrato in Francia;

Vista la nota con le quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2031, data di scadenza dell'approvazione dell'ultima sostanza attiva componete ethofumesate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2031, data di scadenza della approvazione dell'etofumesate ultima sostanza attiva componete, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 gennaio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive ethofumesate, desmedipham e phenmedipham ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **DMP_ETHO_PMP-15-115-75-SC** di All. III fino al **31 ottobre 2031** ai sensi Reg. (UE) n. 1426/2016 della Commissione del 25 agosto 2016.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1	10758	BETASANA TRIO SC	19/03/2001	UPL Europe Ltd.	H319-H411; EUH401; P280-P337+P313-P273-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Cambio di composizione - Cambio di formulazione **da emulsione concentrata EC a sospensione concentrata SC** - Cambio nome da: **BEETUO TRIO**				

s.a. ethofumesate desmedipham phenmedipham FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

BETASANA® Trio SC

Erbicida selettivo per barbabietola da zucchero e da foraggio
Sospensione concentrata

BETASANA TRIO SC

ATTENZIONE

Composizione
100 grammi di prodotto contengono

Phenmedipham puro	g 7,4	(75 g/l)
Desmedipham puro	g 1,5	(15 g/l)
Ethofumesate puro	g 11,5	(116 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

Indicazioni di pericolo
H319 Provoca grave irritazione oculare
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di Prudenza
P280 Proteggere gli occhi/il viso. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P391** Raccogliere la fuoriuscita. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UPL Europe Ltd.
The Centre, 1st floor, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Officina di produzione: UPL Europe Ltd. - Sandbach, Cheshire (UK); **ALTHALLER ITALIA S.r.l.** - S. Colombano al Lambro (MI); **TORRE S.r.l.** - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione Ministero della Salute n. 10758 del 19/03/2001

Contenuto netto: litri 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere i macrorganismi del suolo non bersaglio non applicare il prodotto direttamente sul terreno. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** dalle aree non coltivate. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto senza superare la dose massima di 1 kg/ha di ethofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Caratteristiche del prodotto
Betasana Trio SC è un erbicida di post-emergenza per la barbabietola da zucchero e da foraggio. Le tre sostanze attive che lo compongono esplicano sia una prevalente azione fogliare di contatto che una complementare azione residuale per via radicale. Il prodotto è attivo verso i primi stadi di sviluppo di un'ampia gamma di infestanti dicotiledoni e di alcune graminacee: *Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Chenopodium album, Datura stramonium, Galium aparine, Lamium purpureum, Mercurialis annua, Picris echioides, Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense.*

Dosi e modalità d'impiego
I risultati migliori vengono ottenuti intervenendo su infestanti poco sviluppate (dai cotiledoni alle 2 foglie vere), in particolare con programmi frazionati o ripetuti a dose ridotte (DMR). Il prodotto può essere eventualmente applicato in combinazione con altri erbicidi ad azione fogliare o residuale per il completamento dello spettro d'attività.

Applicazione unica
Applicare Betasana Trio SC alla dose di 2,5 - 3 L/ha in 200 - 300 litri d'acqua per ettaro intervenendo quando la coltura abbia raggiunto almeno lo stadio di 4 foglie vere.
Applicazione frazionata
Applicare Betasana Trio SC alla dose di 1,2 - 1,5 L/ha in 150 - 200 litri d'acqua per ettaro quando la coltura abbia raggiunto uno stadio compreso tra il massimo sviluppo dei cotiledoni e le 2 foglie vere. Ripetere il trattamento, indicativamente dopo 7 - 10 giorni, in base al ciclo di emersione delle infestanti.
Applicazione ripetuta a dosi ridotte (DMR)
Applicare Betasana Trio SC alla dose di 0,8 - 1 L/ha in 150 - 200 litri d'acqua per ettaro quando la coltura abbia raggiunto uno stadio compreso tra i cotiledoni e le 2 foglie vere. Ripetere il trattamento altre 1 - 2 volte alla dose, rispettivamente, di 1 - 1,2 L/ha e di 1,2 - 1,5 L/ha, in 150 - 200 litri d'acqua per ettaro, con cadenza indicativa di 7 - 10 giorni, in base al ciclo di emersione delle infestanti.

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 16

Avvertenze
Evitare di intervenire con temperature superiori ai 20 - 22 °C.
Effettuare il trattamento in assenza di vento.
Rispettare le dosi, i volumi d'acqua e gli stadi di sviluppo indicati per le diverse modalità d'impiego.
Non effettuare il trattamento su coltura bagnata o in imminenza di pioggia.
Non effettuare il trattamento su coltura sofferente per qualsiasi causa di stress.
Impiegare attrezzature di distribuzione ben lavate per evitare la presenza di residui di altri erbicidi.

Prevenzione resistenze
Betasana Trio SC contiene principi attivi che agiscono mediante l'inibizione della fotosintesi (fotosistema II) e della sintesi dei lipidi. Allo scopo di evitare la comparsa e la diffusione di popolazioni di infestanti resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti basati su sostanze attive con diverso meccanismo d'azione e la contemporanea adozione delle corrette pratiche agronomiche, quali la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ: Betasana Trio SC è compatibile con altri erbicidi ad attività fogliare o radicale registrati per il diserbo della barbabietola da zucchero e da foraggio (es. metamitron, lenacil, cloridazon).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 9 GEN. 2017

17A00725

DECRETO 11 gennaio 2017.

Modifica dell'etichetta relativamente al dosaggio massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno del prodotto fitosanitario Royaltac N reg. n. 9267 afferente al dossier UBI 6498.01 di Allegato III.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale del 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del 28 ottobre 2016 con il quale è stato ri-registrato il prodotto fitosanitario Royaltac N reg. n. 9267, contenente la sostanza attiva 1-decanolo, a nome dell'Impresa Macdermid Agricultural Solutions Italy S.r.l, con sede in via Vigevano, 61 Trecate, Novara;

Visto - il parere dell'EFSA «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-decanol» che impone il limite massimo di suddetta sostanza attiva pari ad un totale di 27.4 kg /ha;

Considerato che l'etichetta del prodotto fitosanitario Royaltac N reg. n. 9267 allegata al decreto del 28 Ottobre 2016 non riporta tale dosaggio massimo;

Ritenuto di modificare l'etichetta allegata di cui trattasi inserendo il dosaggio massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno;

Decreta:

È autorizzata la modifica dell'etichetta del prodotto fitosanitario Royaltac N reg. n. 9267 dell'Impresa Macdermid Agricultural Solutions Italy S.r.l, con sede in via Vigevano, 61 Trecate, Novara, relativamente il dosaggio massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati;

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario, riregistrato secondo i principi uniformi, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.»

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ROYALTAC™ N

Fitoregolatore liquido emulsionabile ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

ROYALTAC N – Registrazione del Ministero della Salute N. 9267 del 12/06/97

Composizione: Partita n.

1-Decanolo puro g. 78,4 (=679 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY Srl
Sede legale: Via Vigevano n. 61 – 28069 San Martino di Trecate (NO)
Tel. 0321 789610
Sede operativa: Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)
Tel. 0773 615 210

PERICOLO

Stabilimenti di produzione:
Chemtura Italy Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)
Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

Contenuto:
Litri 1[1] - 5[1] - 20[1] - 50[1] - 100[2] - 200[2,3] - 500[2,3] - 1000[2,3]

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P260 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e proteggere gli occhi.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente UN CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Tempo di rientro dopo il trattamento: 1 giorno.
Pulire il materiale d'applicazione immediatamente dopo l'uso. Sciacquare gli ugelli e tutte le altre parti tre volte con acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali in associazione ad ugelli che riducano del 50% la deriva e trattare le file di bordo solo verso l'interno.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il **Royaltac N** agisce per contatto e, per essere completamente efficace, deve bagnare i germogli ascellari delle piante. Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e, scendendo, venire a contatto con le gemme ascellari. Il prodotto può essere utilmente applicato su qualsiasi varietà di tabacco senza alterarne le caratteristiche organolettiche.

Modalità d'impiego
Periodo di applicazione: il **Royaltac N** può essere impiegato dopo la cimatura: trattare con **Royaltac N** entro e non oltre 2 giorni (preferibilmente entro 24 ore) dalla cimatura, asportando nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5 cm.

Dosi d'impiego
Il **Royaltac N** si impiega alla dose di 20 litri/ha, utilizzando un volume d'acqua di 600 l/ha.

Metodi di applicazione
Il trattamento con **Royaltac N** deve essere eseguito con mezzi meccanici (irroratori a barre). Devono essere impiegati ugelli che producano un getto grossolano (come gocce di pioggia leggera), mantenuti sopra le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare, sia pure accidentalmente, la pagina inferiore delle foglie. Un'accurata taratura della macchina è essenziale affinché le condizioni d'applicazione siano rigorosamente osservate e per un'adeguata applicazione del prodotto alla coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, devono essere disposti a 20 cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso: quello centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale da assicurare agli ugelli una distanza di 30-40 cm dalla sommità delle piante. La pressione alla barra deve essere di 0,5-1 atm.; si prescrive pertanto l'impiego di un manometro sensibile avente 3 atm. come fondo scala.

™ Marchio registrato

Numero di applicazioni
Un solo trattamento con **Royaltac N** è sufficiente per la devitalizzazione dei germogli ascellari. In presenza di germogli eccezionalmente vigorosi, può essere utile un ulteriore trattamento dopo 10 giorni.
Non superare un massimo di 27.4 kg 1-decanolo/ha per anno (pari a circa 40 litri di formulato).
L'impiego del **Royaltac N**, avente lo scopo di eliminare i germogli già presenti al momento del trattamento, dovrebbe essere integrato con l'applicazione di un prodotto a base di idrazide maleica, avente azione sistemica e lo scopo di inibire la formazione dei nuovi germogli.

Avvertenze:
- evitare che la miscela vada a contatto con la pagina inferiore delle foglie,sensibile e pertanto soggetta ad ustionarsi; si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno anticipatamente raddrizzate;
- evitare di applicare la miscela nelle ore più calde della giornata. Al mattino attendere che la rugiada sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento pomeridiano;
- il prodotto agisce entro un'ora; una eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare in caso di pioggia e con le foglie bagnate;
- non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;
- agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
- il **Royaltac N** va usato da solo. Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
- non applicare in presenza di infestanti fiorite;
- non superare le dosi consigliate.

Compatibilità
Il **Royaltac N** va impiegato da solo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

[1] **IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
[2] **ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.**
[3] **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL

11 GEN. 2017

17A00731
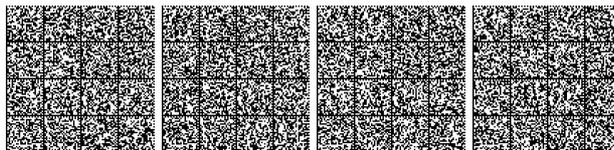
DECRETO 17 gennaio 2017.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario «Topas Hobby», a base di sostanza attiva Penconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute», ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario Topas Hobby reg. n. 12313 contenente la sostanza attiva penconazolo, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall' impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;
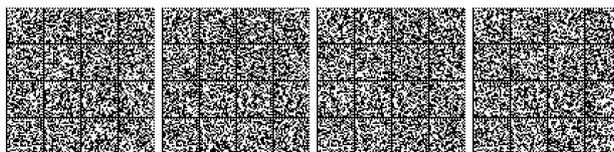
Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa di seguito riportata:

	n. reg	nome	impresa	data reg.
1.	12313	TOPAS HOBBY	Compo Italia S.R.L.	17 novembre 2004

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 17 gennaio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A00726

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2016.

Entità e modalità di versamento dei contributi FLEGT, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il decreto legislativo del 30 ottobre 2014 n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799 con il quale viene istituita l'Autorità nazionale competente in materia FLEGT/EUTR;

Considerata la grande importanza del settore legno per l'economia nazionale e la necessità di rendere operative le disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, nonché al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'Autorità nazionale competente;

Ritenuta la necessità di definire l'entità e le modalità di versamento dei contributi FLEGT da parte degli importatori di legno e prodotti da esso derivati;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo del 30 ottobre 2014 n. 178, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati», l'entità del contributo FLEGT, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e da aggiornare ogni due anni, nonché le modalità di versamento da parte degli importatori di legno e prodotti da esso derivati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Art. 3.

Contributi FLEGT

1. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.

2. Sono tenuti al versamento del contributo FLEGT gli importatori che immettono in libera pratica legno e prodotti derivati ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario.

3. L'entità del contributo è sottoposta ad un aggiornamento avente cadenza biennale.

Art. 4.

Modalità per il versamento dei corrispettivi

1. Il contributo per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT è pari ad euro 50,00 da versare prima dell'immissione in libera pratica.

2. Il versamento può essere effettuato direttamente presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, oppure con bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, associato al capo 17, capitolo n. 2477, art. 2, in conto competenza e relativo alla medesima Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, in accordo con quanto previsto al comma 1, dell'art. 5.
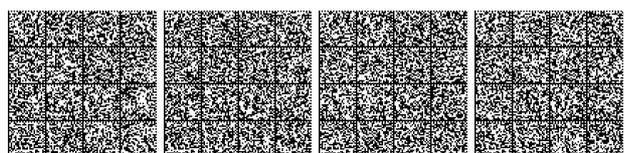
Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi derivanti dal contributo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo di capo 17, n. 2477, art. 2, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la finalità di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2856

17A00776

DECRETO 12 gennaio 2017.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Ritenuto di dover procedere in conformità.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16455	**P8500**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
16516	**DKC3579**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16517	**DKC3570**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16528	**DKC3575**	200	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16531	**DKC4279**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16544	**DKC3872**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16551	**DKC3978**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16559	**DKC4079**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16683	SY Pandoras	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
16700	SY Chorintos	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
16720	SY Calippo	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
16733	SY Vanadium	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
16778	Basinga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
16800	Eastwood	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16802	Struana	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16803	Colbi	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16804	Serveza	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16806	Farmidabel	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16807	Vesuv	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16846	Leolino	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
16850	Farmirage	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
16851	Dirigent	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
16852	Mv Ducat	200	HS	Agricultural Institute Centre for Agricultural Research, Hungarian Accademy of Science - Ungheria
16853	Mv Luca	200	HT	Agricultural Institute Centre for Agricultural Research, Hungarian Accademy of Science - Ungheria
16854	**AS13281**	200	HS	Aspria Seeds SA - Lussemburgo
16857	**AS14290**	200	HS	Aspria Seeds SA - Lussemburgo
16858	Voluto	200	HS	Saatbau Linz - Austria
16859	Clippo	200	HS	Saatbau Linz - Austria
16901	Evgeni CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
16913	Tonifi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
16915	Codiblues	200	HS	Caussade Semences – Francia
16942	RGT Paramexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16945	RGT Turixxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16947	RGT Attraxxion	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16960	Madlen	200	HT	Maisadour Semences - Francia
16963	**MAS 27T**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
17025	**MAS 25B**	200	HT	Maisadour Semences - Francia
17038	**ISH204**	200	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
17040	**ISH205**	200	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
16061	Baylimbo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
16081	Mogekko	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
16083	Marinette	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
16157	Effigi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16231	**MAS 20A**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
16244	Liguro	200	HD	Saatbau Linz - Austria
16245	Darro	200	HD	Saatbau Linz - Austria
16463	**P0074**	300	HT	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16465	**LBS4378**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16468	**P9222**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16469	**P9509**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
16581	**DKC5068**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16865	Mv Marco	300	HS	Agricultural Institute Centre for Agricultural Research, Hungarian Accademy of Science - Ungheria
16926	Palizi CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
16929	Pincki Duo	300	HS	Caussade Semences – Francia
16948	Peracino	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16949	Benzemo	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16950	Capuccino	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16952	RGT Ferrarix Duo	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16953	RGT Witnexx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16970	Makelina	300	HS	Maisadour Semences - Francia
16972	**MAS 48L**	300	HS	Maisadour Semences - Francia
16990	Buckley	300	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17034	Narciso VSM	300	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17041	**ISH308**	300	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
15260	**DKC4590WX**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16477	**P0413E**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16479	**P0349**	400	HT	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16483	**LBS5257**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16588	**DKC5190WX**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16740	Aventador	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
16955	Gerardini	400	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16956	RGT Distinxxion	500	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16957	RGT Mixxter	500	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16958	Perkins	400	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
16976	Madrox	400	HS	Maisadour Semences - Francia
16977	**MAS 55N**	400	HS	Maisadour Semences - Francia
17030	Abanto	400	HS	Semillas Fitò S.A. - Spagna
17035	Apollo VSM	500	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
17043	**ISH407**	400	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
17050	ES Camion	400	HS	Euralis Semences - Francia
16490	**P1309W**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16603	**DKC5632WX**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16741	SY Atomic	500	HS	Syngenta France SAS – Francia
16978	Maindor	500	HS	Maisadour Semences - Francia
17002	**LG30595**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17031	Cangas	500	HS	Semillas Fitò S.A. - Spagna
16493	**P1561W**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16497	**P1470**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16500	**P1570E**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
16629	**DKC6717WX**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16883	Kamisetas	600	HS	KWS Saat SE – Germania
16884	Keyannis	600	HS	KWS Saat SE – Germania
17013	Arteon	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17036	Cupido VSM	600	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17045	**ISH622**	600	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
16637	**DKC6777**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16647	**DKC7074**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
16770	SY Gladius	700	HS	Syngenta France SAS – Francia
17015	**LG30701**	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
17046	**ISH718**	700	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A00732

DECRETO 12 gennaio 2017.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
10354	Mais	GDM523	Fondazione Morando Bolognini	09/01/2008
10965	Mais	Sisgreen	CRA-Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	09/01/2008
12460	Frumento tenero	Adelante	Serasem	19/10/2009

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A00733
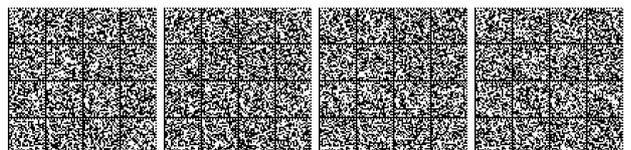
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 gennaio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Primavera 84 società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Varese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2016 n. 384/2016, con il quale la società cooperativa «Primavera 84 società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Varese (VA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo Bassani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 novembre 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione cooperative italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Massimo Colato, (C.F. CLTMSM7OLO8C933J) nato a Como (CO) l'8 luglio 1970 e ivi domiciliato, via Recchi n. 4, in sostituzione del dott. Riccardo Bassani, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00737

DECRETO 3 gennaio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Chiocciola cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus in liquidazione», in Gorla Minore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2016 n. 242/2016, con il quale la società cooperativa «La Chiocciola cooperativa sociale a responsabilita' limitata ONLUS in liquidazione», con sede in Gorla Minore (VA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo Bassani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione cooperative italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Massimo Colato, (C.F.CLTMSM7OLO8C933J) nato a Como (CO) 1'8 luglio 1970 e ivi domiciliato, via Recchi n. 4, in sostituzione del dott. Riccardo Bassani, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussist i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00738

DECRETO 3 gennaio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio provinciale SOL.CO. Varese cooperativa sociale a r.l.», in Varese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 70/2015, con il quale la società cooperativa «Consorzio provinciale SOL.CO. Varese cooperativa sociale a r.l.», con sede in Varese (VA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo Bassani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione cooperative italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Massimo Colato, (C.F. CLTMSM70L08C933J) nato a Como (CO) l'8 luglio 1970 e ivi domiciliato, via Recchi n. 4, in sostituzione del dott. Riccardo Bassani, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olmesartan e Idroclorotiazide Sandoz» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 14/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Olmesartan e Idroclorotiazide Sandoz;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.P.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC numeri 044538039, 044538116, 044538193, 044538270, 044538357, 044538433, 044538510, 044538597;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044538116 (in base 10) 1BH684 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044538193 (in base 10) 1BH6BK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044538270 (in base 10) 1BH6DY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044538357 (in base 10) 1BH6HP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044538433 (in base 10) 1BH6L1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044538510 (in base 10) 1BH6NG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044538039 (in base 10) 1BH65R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Confezione: «40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044538597 (in base 10) 1BH6R5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Olmesartan e Idroclorotiazide Sandoz è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Olmesartan e Idroclorotiazide Sandoz è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00729

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 19 ottobre 2016.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 463/16/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 19 ottobre 2016;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito Codice);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *g)* del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014» ed in particolare l'art. 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:

- il comma 2-*bis* secondo cui «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»;

- il comma 2-*ter* il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-*bis*. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

Considerato che il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice, adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, è espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corret-

ta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. «autorizzazioni», aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione ex ante» così restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;

Considerato che il citato comma 2-*bis* ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;

Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente avallato l'interpretazione conforme al diritto UE del combinato disposto di cui all'art. 34 del Codice e all'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 - sostenuta dall'Autorità nell'adozione delle delibere annuali sul contributo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 - secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:

1) i soggetti tenuti alla contribuzione sono tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

2) i costi finanziabili coincidono con tutte le attività di competenza AGCOM ai sensi del Codice;

3) la base imponibile è proporzionata ai ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

Considerato che l'Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera *b)* del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Considerato che la stima dei costi amministrativi che l'Autorità, per l'anno 2017, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attività relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, è pari a 72,068 milioni di euro, di cui 47,143 milioni di euro per le attività di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e 24,925 milioni di euro per le attività relative agli altri mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.);

Visti il Rendiconto annuale 2013 pubblicato il 21 novembre 2014 e il Rendiconto annuale 2015 adottato con delibera n. 384/16/CONS del 28 luglio 2016;

Considerato che, con riferimento al contributo dovuto dal settore delle comunicazioni elettroniche, le iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero dei contributi relativi alle annualità 2013 e 2014 hanno prodotto nel 2015 un gettito di 333 mila euro, riferito alle spese sostenute dall'Autorità, per detto settore, negli anni 2013-2014 che debbono essere restituiti al mercato di competenza;

Considerato, pertanto, che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo art. 34 del Codice ha complessivamente versato – a fronte dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità per lo svolgimento delle attività di cui al citato art. 34 del Codice – un'eccedenza di importo pari a 2,038 milioni di euro cui si debbono sommare le somme recuperate relative agli esercizi pregressi per un importo pari a 333 mila euro per un totale complessivo pari a 2,371 milioni di euro;

Considerato che il citato art. 34, comma 2-*ter*, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche;

Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 del Codice vanno apportate le opportune rettifiche in base alle risultanze dei documenti di Rendicontazione analitica allo stato disponibili e delle somme incassate nel 2015 e versati a titolo di contributo per gli anni 2013 e 2014 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Ritenuto, quindi, di dover portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2017, per lo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34, un importo pari a 2,371 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 44,771 milioni di euro l'entità del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 34;

Ritenuto, altresì, di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2017, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresì, ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità»;

Considerato che, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice aggancia la base imponibile al complesso dei ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche ovvero concessionario dei diritti d'uso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Ritenuto, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'art. 5 della citata c.d. legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorità, a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;

Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2017 è fissata:

a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 44,771 milioni di euro, nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 21,593 milioni di euro, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2017 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2016;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione illustrativa del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari al 1,9 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
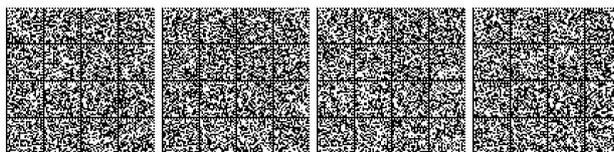
Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2017, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2017 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: NICITA

17A00764

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Autorizzazione del 4° lotto costruttivo e assegnazione finanziamento. (Delibera n. 42/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - Avanzamento Programma infrastrutture strategiche, l'infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara», che comprende l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi»;

Considerato che in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 maggio 2015, n. 158;

Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2016 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Considerato che durante la seduta odierna è stato espresso da parte di questo Comitato un parere favorevole con raccomandazioni sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 - parte inve-

stimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. che, nella Tabella B - progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali, conferma l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi», con un costo complessivo di 6.200 milioni di euro, disponibilità pari a 3.817 milioni di euro, e un fabbisogno residuo di 2.383 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all'art. 12, ha abrogato la revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV) e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (da ora in avanti anche RFI S.p.A.);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che — all'art. 2, commi da 232 a 234 — ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento — per i lotti costruttivi successivi al primo — di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del Contraente Generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di Economia e Finanza), dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191/2009;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1, che prevede che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, *errata corrige Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e vista in particolare la tabella E che, tra l'altro, ha rifinanziato i contributi in conto impianti concessi a RFI S.p.A. a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria di cui all'art. 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con uno stanziamento di 8.300 milioni di euro complessivi, di cui 200 milioni di euro per l'annualità 2017, 600 milioni di euro per l'annualità 2018 e 7.500 milioni di euro per l'annualità 2019 e successive;

Considerato che per le attività propedeutiche e per la realizzazione del primo, secondo e terzo lotto costruttivo sono state assegnate, a valere su fonti finanziarie diverse risorse nazionali complessivamente pari a 2.187 milioni di euro;

Viste le delibere 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004 S.O.), 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), 3 agosto 2005, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2006) e 29 marzo 2006, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006) con le quale questo Comitato ha rispettivamente approvato il progetto preliminare, l'aggiornamento del dossier di valutazione, l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare e il progetto definitivo del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano - Genova»;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2011), con la quale questo Comitato, per la realizzazione di un primo lotto costruttivo dell'opera, ha disposto un finanziamento di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 100 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, di cui all'art. 6-*quinquies* del citato decreto-legge n. 112/2008, e ha autorizzato RFI S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi successivi, impegnativi per le parti nei limiti dei finanziamenti che si sarebbero resi effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/2011) con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), sono stati autorizzati l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano - Genova», del costo aggiornato pari a 6.200 milioni di euro, e il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 500 milioni di euro;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53/2012, *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 59/2012) con la quale questo Comitato, al fine di reintegrare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, destinate all'opera e oggetto di riduzione formalizzata con successiva delibera, a valere sul medesimo FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ha assegnato al 1° lotto costruttivo dell'opera l'importo di 100 milioni di euro;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65/2012) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha autorizzato il 2° lotto costruttivo dell'opera, del valore di 1.100 milioni di euro, assegnando a RFI S.p.A. il medesimo importo a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012) con la quale questo Comitato ha imputato riduzioni di spesa al FSC, programmazioni fino al 2013, tra cui, in tabella 1, una riduzione di 100 milioni di euro all'intervento AV/AC Genova - Milano «Terzo Valico dei Giovi - 1° lotto costruttivo»;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013) con la quale questo Comitato, a parità di ammontare complessivo del finanziamento, ha rimodulato l'articolazione temporale delle risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 destinate con la delibera n. 86/2011 alla realizzazione del 2° lotto costruttivo dell'opera, spostando 28,6 milioni di euro dall'annualità 2013 all'annualità 2016;

Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67/2014) con la quale questo Comitato ha individuato una nuova articolazione in lotti costruttivi dell'opera, confermandone il limite di spesa in 6.200 milioni di euro, riducendo l'assegnazione disposta a favore di RFI S.p.A. a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011 con la richiamata delibera n. 86/2011, da 1.100 a 860 milioni di euro, e identificando contestualmente un 2° lotto costruttivo di pari importo;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284/2013) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, ha disposto la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera apposta con delibera n. 80/2006;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2014) con la quale questo Comitato, preso atto che, al fine di assicurare la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria di RFI S.p.A., con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 18, comma 13, erano state ridestinate alla predetta finalità parte delle risorse già assegnate all'opera, e che, a valere su queste ultime risorse, erano intervenuti anche accantonamenti e riduzioni di spesa a seguito di diversi provvedimenti normativi per circa 39 milioni di euro, così che le disponibilità per il 2° lotto costruttivo dell'opera si erano ridotte a 58 milioni di euro, ha nuovamente assicurato il finanziamento del medesimo 2° lotto costruttivo, assegnando programmaticamente all'intervento l'importo di 802 milioni di euro ai sensi dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2016) con la quale questo Comitato ha autorizzato il 3° lotto costruttivo dell'opera, del valore di 607 milioni di euro, assegnando a RFI S.p.A. l'importo di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, come rifinanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), tabella E, e l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 133/2014, destinati all'opera con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2014, n. 498;

Vista la nota 3 agosto 2016, n. 30317, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi -finanziamento e avvio 4° lotto costruttivo» e ha trasmesso la relativa relazione istruttoria;

Considerato che il citato regolamento (UE) n. 1316/2013 individua l'«Asse Genova Rotterdam», di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti TEN T;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che la realizzazione della «Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi» segue le disposizioni della legge n. 191/2009 concernenti i c.d. «lotti costruttivi» e questo Comitato ha fino ad oggi approvato il progetto definitivo dell'opera e autorizzato l'avvio e il finanziamento dei primi tre lotti costruttivi;

che la delibera n. 80/2006, di approvazione del progetto definitivo, riportava un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

che per la realizzazione del 1° lotto costruttivo dell'opera, questo Comitato, con la citata delibera n. 101/2009, ha disposto un finanziamento di 500 milioni di euro, e con la delibera n. 84/2010, ha autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi dell'intera opera e il relativo 1° lotto costruttivo, del valore di 500 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera entro il costo aggiornato a vita intera pari a 6.200 milioni di euro;

che i valori dei singoli lotti costruttivi, al netto delle attività propedeutiche, risultavano allora i seguenti:

milioni di euro

Lotto	Costo
1° Lotto costruttivo	500
2° Lotto costruttivo	1.100
3° Lotto costruttivo	1.270
4° Lotto costruttivo	1.340
5° Lotto costruttivo	1.200
6° Lotto costruttivo	650
TOTALE	6.060

che a novembre 2011 è stato sottoscritto un atto integrativo tra RFI S.p.A. e Consorzio COCIV con cui il medesimo rinuncia, irrevocabilmente: *i)* a tutte le pretese risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti e/o eventi verificatisi fino alla data dell'Atto integrativo stesso comunque connessi alla Convenzione e/o alla progettazione e/o realizzazione della Linea Milano-Genova (dal 1998 riprogettata come «Terzo Valico dei Giovi»); *ii)* a qualunque pretesa, anche futura, connessa con l'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'opera e/o di lotti costruttivi successivi al primo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione;

che con la delibera n. 86/2011 questo Comitato ha confermato il limite di spesa dell'intera opera ed ha autorizzato il 2° lotto costruttivo del valore di 1.100 milioni di euro, disponendo a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di risorse equivalenti;

che le dotazioni finanziarie dell'opera sono state ridotte in un primo tempo di 240 milioni di euro con la citata delibera n. 22/2013, diminuendo contestualmente il valore del 2° lotto costruttivo da 1.100 a 860 milioni di euro e che a seguito di ciò RFI S.p.A. ha sottoscritto nel 2013 con il Consorzio COCIV un atto modificativo dell'atto integrativo RFI-COCIV di novembre 2011, per la rimodulazione del perimetro del 2° e 3° lotto costruttivo;

che successivamente, le dotazioni finanziarie sono state:

ridotte per 763 milioni di euro dall'art. 18, comma 13, del decreto-legge n. 69/2013;

ridotte per ulteriori circa 32 milioni di euro da vari provvedimenti normativi come risulta dalla tabella sottostante;

incrementate per 802 milioni di euro con la citata delibera n. 40/2013;

Provvedimento	Oggetto	Totale
Riduzioni: decreto-legge n. 78/2010, decreto-legge n. 98/2011, decreto-legge n. 35/2013	Art. 2, comma 1, decreto-legge n. 78/2010 riduzioni lineari fino al 2016, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30/10/2012, DM 18325/2013 variazioni in diminuzione anni 2013-2015 + bilancio di previsione annualità 2016	7,15
	Clausola di salvaguardia ex art. 16 comma 1 e 3 del decreto-legge n. 98/2011: variazioni in diminuzione DM 18329/2013 anni 2013-2015 + bilancio di previsione annualità 2016	1,56
	Decreto-legge n. 35/2013, art. 12, comma 3, punto *c)* riduzioni previste dal 2015; alle riduzioni si sommano gli accantonamenti ai sensi art. 12 comma 4 (Come comunicato dalla RGS in data 28 marzo 2014, le riduzioni di cui all'art. 12, comma 3, p. *c)* sono state previste a decorrere dal 2015 e in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014-2016 sono state apportate riduzioni di euro 11.963.442 per il 2015 e di euro 11.323.487 per il 2016. A queste si sarebbe dovuto sommare l'accantonamento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, di euro 7.186.107 per il 2014, per un totale di euro 30.473.037. Tuttavia l'accantonamento 2014, definito in via provvisoria a luglio 2013, è stato rideterminato in sede di predisposizione del bilancio 2014-2015 e non più disposto. In definitiva, ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 sono state apportate riduzioni pari a euro 23.286.929 per il 2015 e per il 2016).	23,29
	Totale riduzioni	32,00

che rimanevano pertanto risorse finanziarie disponibili eccedenti quelle contrattualizzate per il 1° e 2° lotto costruttivo pari a circa 7 milioni di euro e le predette variazioni finanziarie sono state recepite nel Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.;

che in data 13 settembre 2014 è entrato in vigore il decreto-legge n. 133/2014 e con decreto interministeriale n. 498/2014 è stato assegnato all'intera opera un finanziamento di 200 milioni di euro prevedendo l'obbligo, a carico di RFI S.p.A., di presentare entro il 31 dicembre 2014 l'aggiornamento dell'articolazione dei lotti costruttivi coerentemente alle disponibilità finanziarie vigenti, e che la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha assegnato un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro all'intervento «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi»;
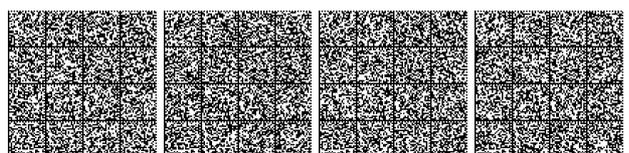
che le risorse complessivamente disponibili per i lotti costruttivi dell'opera successivi al 2° lotto ammontavano a complessivi 607 milioni di euro e che RFI S.p.A., al fine di ridefinire il perimetro dei lotti successivi al secondo e rispettare la scadenza prevista dal citato decreto interministeriale n. 498/2014, a dicembre 2014 ha sottoscritto con il Consorzio COCIV un secondo atto modificativo dell'atto integrativo RFI-COCIV di novembre 2011, con cui è stato rideterminato il perimetro del 3° lotto costruttivo in coerenza con le suddette disponibilità finanziarie e sono stati riarticolati i lotti costruttivi ancora da avviare (dal quarto al sesto), tenendo conto dei ritardi nell'avvio del 3° lotto costruttivo rispetto al cronoprogramma di cui alla delibera n. 84/2010;

che con la delibera n. 56/2015 questo Comitato ha individuato la seguente nuova articolazione dei lotti costruttivi della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi», sostitutiva di quella di cui alla delibera n. 22/2013:

milioni di euro

Lotto	Stato	Costo a vita intera (CVI)	Disponibilità	Fabbisogno	Scadenze per disponibilità ulteriori quote di risorse finanziarie
Attività pregresse	-	220	220		
1° Lotto costruttivo	In corso	500	500		
2° Lotto costruttivo	In corso	860	860		
3° Lotto costruttivo	Da avviare	607	607		
4° Lotto costruttivo	Da avviare	1.630		1.630	30 giugno 2016
5° Lotto costruttivo	Da avviare	1.550		1.550	30 giugno 2017
6° Lotto costruttivo	Da avviare	833		833	30 giugno 2018
Totale CVI		6.200	2.187	4.013	

assegnato a RFI S.p.A. per la copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo dell'opera l'importo di 600 milioni di euro, autorizzato l'avvio del 3° lotto costruttivo, con il costo di 607 milioni di euro, confermando l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa di 6.200 milioni di euro;

che, al fine di garantire la continuità lavorativa su alcuni fronti di lavoro del 3° lotto costruttivo, RFI S.p.A. e il Contraente generale hanno sottoscritto un *addendum* al secondo atto modificativo con il quale hanno convenuto di anticipare alcune limitate attività dal terzo al secondo lotto costruttivo, spostando contestualmente alcune lavorazioni dal secondo al terzo lotto costruttivo, lasciando invariati i relativi prezzi forfettari, fermi restando i termini di ultimazione dei lotti costruttivi e dell'intera opera;

che in data 21 dicembre 2015 la delibera n. 56/2015 è stata registrata dalla Corte dei conti che, ritenuta non legittima la clausola che prevede la «rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria fatto salvo solo quanto previsto all'art. 29 dell'atto integrativo» di novembre 2011 (riconoscimento al Contraente generale dell'adeguamento monetario per il ritardato finanziamento dei lotti costruttivi), ha ammesso a registrazione la delibera stessa «con l'espunzione nelle premesse, della clausola relativa all'adeguamento monetario»;

che la delibera n. 56/2015 è stata pubblicata in data 22 gennaio 2016, che in data 11 marzo 2016 RFI S.p.A. ha comunicato al Contraente generale che «non riconoscerà [...] alcun importo a titolo di adeguamento monetario per il ritardato finanziamento del 3° lotto», che il Consorzio COCIV, con nota in pari data, ha rinunciato, senza contenziosi o riserve, all'adeguamento monetario del suddetto 3° lotto costruttivo e che in data 18 marzo 2016 RFI S.p.A. ha consegnato il 3° lotto costruttivo al Contraente generale;

che, con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2016 il Contraente generale ha instaurato nei confronti di RFI S.p.A. un giudizio ordinario presso il Tribunale di Roma per far accertare dal giudice la legittimità delle clausole contrattuali che riconoscono al Contraente generale l'adeguamento monetario per il ritardato finanziamento dei lotti costruttivi;
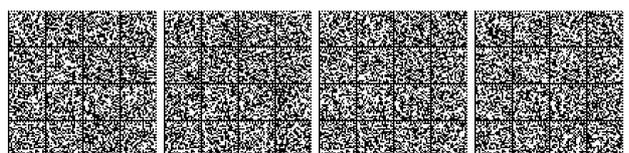
che l'art. 3.2.1 lettera *b)* del citato atto integrativo tra RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV di novembre 2011 stabilisce che «i lotti costruttivi successivi al 1° lotto costruttivo saranno automaticamente conclusi e contrattualizzati solo mediante comunicazione da RFI al Consorzio che sono state effettivamente assegnate e rese disponibili a RFI ulteriori tranches di risorse finanziarie che consentano, di volta in volta, la completa realizzazione di ciascun lotto costruttivo successivo al 1° lotto costruttivo»;

che in data 28 luglio 2016 RFI S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento della «Relazione lotti» dell'opera chiedendo l'autorizzazione all'avvio dei lavori per il 4° lotto costruttivo, con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie e la ridefinizione del termine di ultimazione dei lotti costruttivi dal terzo al sesto e dell'intera opera a motivo del ritardo nell'avvio dei lavori del 3° lotto costruttivo;

che nella suddetta Relazione si conferma il costo a vita intera dell'opera pari a 6.200 milioni di euro e l'articolazione in sei lotti costruttivi;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta nell'Allegato 1 alla presente delibera il quadro dei principali interventi inclusi nei lotti, quadro che tiene conto della ridistribuzione di alcune attività dai lotti non avviati a quelli già avviati e viceversa al fine di proseguire senza soluzione di continuità alcune lavorazioni;

che lo stato di avanzamento dei lavori dei lotti già autorizzati, confrontato con quello di cui alla delibera n. 56/2015, è il seguente:

Lotto	Avanzamento finanziario rispetto al limite di spesa - agosto 2015	Avanzamento finanziario rispetto al limite di spesa - agosto 2016	Note
1° Lotto costruttivo	52%	72%	
2° Lotto costruttivo	16%	34%	Superamento del limite del contenuto di amianto nei materiali da scavo della finestra di Cravasco con conseguente ritardo di 22 mesi accumulato rispetto alle previsioni
3° Lotto costruttivo	0%	3%	Consegna lavori avvenuta a marzo 2016 con un ritardo di 9 mesi rispetto alle previsioni della «Relazione lotti» del 31 dicembre 2014 e di 22 mesi rispetto al cronoprogramma contrattuale

che in considerazione dei ritardi accumulati il termine contrattuale di ultimazione dell'opera è stato ridefinito al 18 dicembre 2021, con un differimento di circa 8 mesi rispetto al termine di cui alla delibera n. 56/2015 (autorizzazione del 3° lotto costruttivo) e di 2 anni e 10 mesi rispetto al termine individuato con la delibera 84/2010 (autorizzazione del 1° lotto costruttivo);

che sono stati aggiornati come segue anche i termini contrattuali di ultimazione dei lotti dal terzo al sesto: 3° lotto costruttivo il 18 marzo 2021, 4° lotto costruttivo il 18 marzo 2021, 5° lotto costruttivo il 18 maggio 2021 e 6° lotto costruttivo il 18 dicembre 2021;

che i termini sopra riportati presuppongono che la consegna del 4° lotto costruttivo avvenga non oltre il 18 marzo 2017;

che, con riferimento alla prescrizione della delibera n. 80/2006 (Allegato 1 - parte prima Prescrizioni - paragrafo 6 integrazioni progettuali) con la quale si richiedeva di elaborare lo studio di fattibilità dell'interconnessione della nuova linea Terzo Valico dei Giovi con la linea storica Torino - Genova e di considerare l'eventuale interramento della linea storica Novi - Tortona nel comune di Pozzolo, RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo della «Interconnessione di Novi Ligure alternativa allo shunt», la cui istruttoria è in corso ai fini della sottoposizione del progetto stesso a questo Comitato;

che la copertura finanziaria del primo, del secondo e del terzo lotto costruttivo, pari a 1.967 milioni di euro, è interamente assicurata dalle risorse già assegnate, l'integrale copertura finanziaria del 4° lotto costruttivo, pari a 1.630 milioni di euro, è prevista con la proposta di assegnazione in esame e le coperture finanziarie del 5° lotto costruttivo (1.550 milioni di euro) e del 6° lotto costruttivo (833 milioni di euro) sono interamente da reperire;

che da quanto sopra esposto emerge l'articolazione finanziaria dell'opera di cui alla tabella seguente, in cui sono riportati il fabbisogno finanziario residuo per singolo lotto costruttivo e l'aggiornamento delle scadenze entro le quali, ai fini del rispetto del cronoprogramma, dovrebbero essere assegnate e rese disponibili le ulteriori quote di risorse finanziarie necessarie:

milioni di euro

Lotto	Stato	Costo a vita intera (CVI)	Disponibilità	Fabbisogno	Scadenze per disponibilità ulteriori quote di risorse finanziarie
Attività pregresse	-	220	220		
1° Lotto costruttivo	In corso	500	500		
2° Lotto costruttivo	In corso	860	860		
3° Lotto costruttivo	In corso	607	607		
4° Lotto costruttivo	Da avviare	1.630	1.630		
5° Lotto costruttivo	Da avviare	1.550		1.550	18 marzo 2018
6° Lotto costruttivo	Da avviare	833		833	18 marzo 2019
Totale CVI		6.200	3.817	2.383	

che, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 232 della legge n. 191/2009:

la disponibilità finanziaria di 3.817 milioni di euro consente di coprire i costi relativi alle attività pregresse e alla realizzazione del primo, del secondo, del terzo e del quarto lotto costruttivo, così come sopra individuati;

la documentazione istruttoria, alla base della richiesta di autorizzazione del 4° lotto costruttivo, aggiorna gli elementi della relazione prescritta dalla normativa, e in particolare le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

il soggetto aggiudicatore dell'opera è confermato in RFI S.p.A.;

Considerato che l'Aggiornamento 2016 del succitato contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., sul quale questo Comitato è chiamato ed esprimere parere nella odierna seduta, riporta nella «Tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi» la allocazione al 4° lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi» del finanziamento di 1.630 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
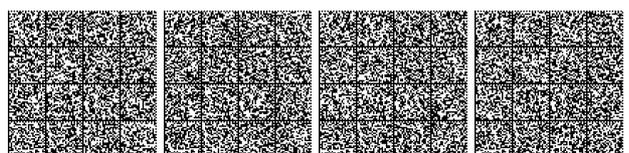
Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1 Disposizioni concernenti i lotti costruttivi.

1.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009 è individuata la seguente nuova articolazione dei lotti costruttivi della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi», sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera n. 56/2015:

Articolazione dei lotti costruttivi: costi, disponibilità, fabbisogni e stato di attuazione

milioni di euro

Lotto	Stato	Costo a vita (CVI)	Disponibilità	Fabbisogno	Scadenze per disponibilità ulteriori quote di risorse finanziarie
Attività pregresse	-	220	220		
1° Lotto costruttivo	In corso	500	500		
2° Lotto costruttivo	In corso	860	860		
3° Lotto costruttivo	In corso	607	607		
4° Lotto costruttivo	Da avviare	1.630	1.630		Oggetto della presente delibera
5° Lotto costruttivo	Da avviare	1.550		1.550	18 marzo 2018
6° Lotto costruttivo	Da avviare	833		833	18 marzo 2019
Totale CVI		6.200	3.817,00	2.383,00	

1.2 Il quadro degli interventi e delle attività principali inclusi nei vari lotti costruttivi è riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.3 Il cronoprogramma di realizzazione dell'intero intervento è riportato nell'Allegato 2 che fa parte integrante della presente delibera, fermo restando che il termine di ultimazione contrattuale per l'intera opera è fissato al 18 dicembre 2021.

1.4 Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, è assegnato a RFI S.p.A. per la copertura finanziaria del 4° lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi», l'importo di 1.630 milioni di euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tabella E, alla voce «Rifinanziamento legge finanziaria n. 266/2005, art. 1, comma 86: contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A., cap. 7122», complessivamente pari a 8.300 milioni di euro.

1.5 Ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009, è autorizzato l'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi», con un costo di 1.630 milioni di euro, interamente finanziato al punto 1.4, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e dei connessi fabbisogni finanziari annuali riportati nell'Allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

1.6 Il profilo di spesa del 4° lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi», sulla base del cronoprogramma di cui al punto 1.3, è il seguente:
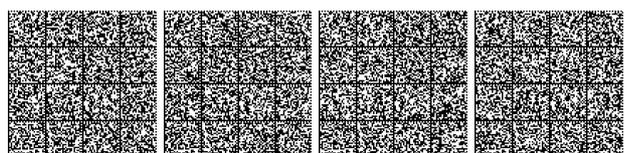
milioni di euro

2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
460	602	289	94	20	165	1.630

1.7 Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa di 6.200 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 2.283 milioni di euro.

1.8 È confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi per le parti, nei limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovrà essere assicurata in coerenza con i relativi cronoprogrammi ed esigenze di cassa.

1.9 Lo stesso soggetto aggiudicatore dell'opera provvederà a inserire nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

2. Altre disposizioni.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al punto 1.3, al fine evitare incrementi di costo dell'opera e a comunicare a questo stesso Comitato le azioni che intende intraprendere al fine di conseguire una forte accelerazione dei lavori e dell'utilizzo delle risorse disponibili per l'intervento nel suo complesso.

2.2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera RFI S.p.A. dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

2.3. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 21

ALLEGATO *1*

QUADRO DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI
INCLUSI NEI VARI LOTTI COSTRUTTIVI

Articolazione dei lotti costruttivi

1° Lotto costruttivo

Il 1° Lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell'ambito del 1° Lotto costruttivo saranno espletate/ realizzate le seguenti principali attività/opere:

1.1 Progettazione Definitiva per adeguamenti e aggiornamenti progettuali;

1.2 Progettazione Esecutiva di opere ricomprese nel Lotto;

1.3 Espropri per le attività di competenza del Lotto;

1.4 Risoluzione interferenze dei sopra-sotto servizi per quanto di competenza del Lotto

1.5 Bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del Lotto;

1.6 Indagine Archeologica;

1.7 Monitoraggio ambientale ante operam ed in fase di costruzione per le aree interessate dal Lotto;

1.8 Demolizioni fabbricati di competenza del Lotto;

1.9 Indagini integrative e bonifica siti inquinati;

1.10 Parte della viabilità extralinea e cantierizzazioni;

1.11 Avvio delle opere del tratto all'aperto dell'area Fegino;

1.12 *Galleria Campasso*: avvio realizzazione del tratto doppio binario da km 0+534 a km 1+133;

1.13 *Interconnessione di Voltri*:
- avvio scavo binario pari da km 1+357 a km 1+612 (pk dell'intreconnessione);

1.14 *Galleria di Valico*:
- avvio realizzazione imbocco Sud (Fegino);
- avvio realizzazione del Pozzo Radimero lato Nord da km 27+327 a km 27+579;

1.15 *Finestre di Linea:*
- realizzazione imbocchi delle finestre di Cravasco e Castagnola;
- realizzazione finestra Val Lemme;
- realizzazione Finestra Polcevera;

1.16 Approvvigionamento Idrico Cantiere Vallemme;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- imprevisti.

2° Lotto costruttivo

Il 2° Lotto Costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.
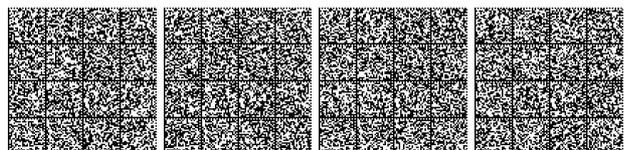
Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell'ambito del 2° Lotto costruttivo saranno espletate/ realizzate le seguenti principali attività/opere:

2.1 Progettazione Esecutiva di opere ricomprese nel Lotto;

2.2 Espropri: prosecuzione attività;

2.3 Viabilità extralinea: di competenza del Lotto;

2.4 Realizzazione rimanenti acquedotti alternativi;

2.5 Bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del Lotto;

2.6 Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

2.7 Demolizioni fabbricati: attività a completamento;

2.8 Risoluzione delle interferenze dei sopra-sotto servizi per quanto di competenza del Lotto;

2.9 *Rilevati e trincee*: da km 0+000 (prosecuzione attività area Fegino) a km 39+500 e opere idrauliche in Loc. Libarna;

2.10 *Galleria Campasso*: completamento del tratto doppio binario da km 0+534 a km 1+133;

2.11 *Galleria di Valico*:

- avvio scavo del tratto a doppio binario da km 1+232 a km 1+426;
- avvio realizzazione del Camerone da km 1+426 a km 1+660;
- scavo binario dispari da km 1+660 a km 1+800;
- completamento Pozzo Radimero;
- scavo meccanizzato del binario dispari da km 27+327 a km 22+000;
- avvio realizzazione imbocco Nord;
- realizzazione del Camerone da km 27+657 a km 28+265;

2.12 *Galleria Serravalle:*

- realizzazione imbocchi Nord e Sud;

2.13 *Binario Tecnico di Novi Ligure*: avvio galleria artificiale

2.14 *Galleria artificiale Pozzolo Formigaro*: avvio realizzazione;

2.15 *Finestre di Linea:*

- realizzazione Finestra Cravasco;
- realizzazione finestra Castagnola;
- realizzazione cameroni di innesto Finestre Polcevera, Cravasco e Vallemme;
- avvio realizzazione camerone di innesto Finestra Castagnola;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del Lotto;
- imprevisti.

3° Lotto costruttivo

Il 3° Lotto Costruttivo, il cui limite di spesa è fissato in 607 milioni di euro, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.
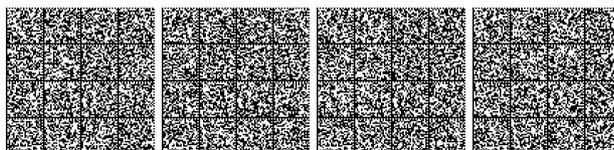
Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell'ambito del 3° Lotto costruttivo saranno espletate/ realizzate le seguenti principali attività/opere:

3.1 Progettazione Esecutiva di opere ricomprese nel Lotto;

3.2 Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

3.3 Completamento risoluzione delle interferenze dei sopra-sotto servizi;

3.4 Prosecuzione attività area Fegino: innesto linea Succursale (fabbricati, armamento e tecnologie bivio Fegino);

3.5 *Galleria di Valico*:

- completamento scavo del tratto a doppio binario da km 1+232 a km 1+426;
- completamento del Camerone da km 1+426 a km 1+660;
- scavo binario pari da km 1+660 a km 1+800;
- scavo binario pari e dispari da km 4+700 a km 5+700 (da finestra Polcevera);
- scavo binario pari e dispari da km 17+000 a km 18+500 (da finestra Vallemme);

3.6 *Interconnessione di Voltri*:

- prosecuzione scavo binario pari da km 1+357 a km 1+382 e da km 1+612 a km 1+804 (pk dell'interconnessione);
- avvio scavo binario dispari da km 1+879 a km 1+350 e da km 1+879 a km 2+700 (pk dell'interconnessione);

3.7 *Galleria di Serravalle*:

- avvio Camerone imbocco Sud;
- scavo meccanizzato delle gallerie naturali binario pari e dispari da km 29+958 a km 36+280;
- camerone tipo B di innesto Binario Tecnico Novi Ligure a km 34+000;

3.8 *Finestre di Linea:*

- Completamento camerone di innesto Finestra Castagnola

3.9 *Rilevati e trincee:* prosecuzione attività da km 37+ 395 a 39+500 e avvio lavori dal km 44+152;

3.10 Viadotti e Rampe sulla linea da km 28+265 a 37+765;

3.11 Avvio attività connesse con Armamento e Tecnologie Ferroviarie;

3.12 Avvio realizzazione fabbricati tecnologici, sicurezza e antincendio;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura.

4° Lotto costruttivo

Il 4° Lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell'ambito del 4° Lotto costruttivo saranno espletate/ realizzate le seguenti principali attività/opere:

4.1 Progettazione Esecutiva di opere ricomprese nel Lotto;
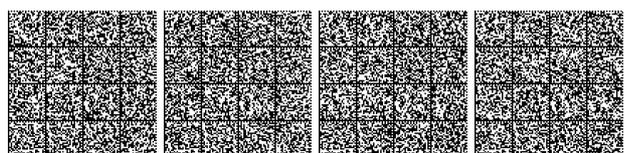
4.2 Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

4.3 Completamento espropri Piemonte (shunt);

4.4 Bonifica ordigni bellici per lo shunt;

4.5 Viabilità extralinea: completamento;

4.6 *Interconnessione di Voltri*:

- prosecuzione scavo binario dispari da km 1+229 a km 0+809 e da km 1+804 a km 2+224 (pk dell'interconnessione);
- realizzazione camerone di innesto con la linea da km 1+350 a km 0+841 e da km 2+700 a km 3+199;

4.7 *Galleria di Valico*:

- completamento scavo binario pari da km 1+800 a km 2+080;
- realizzazione camerone binario pari da km 2+080 a km 2+501;
- scavo binario pari da km 2+501 a km 2+700 (da imbocco Sud);
- scavo binario pari da km 4+700 a km 3+200 e da 5+700 a km 6+750 (da finestra Polcevera);
- scavo binario dispari da km 4+750 a km 4+200 e da 5+700 a km 6+750 (da finestra Polcevera);
- scavo binario pari e dispari da km 3+200 a km 4+700 e da 5+700 a km 6+600 (da finestra Polcevera);
- scavo binario pari e dispari da km 9+400 a km 11+000 (da finestra Cravasco);
- scavo binario pari e dispari da km 14+100 a km 15+200 (da finestra Castagnola);
- scavo binario pari e dispari da km 17+000 a km 16+275 e da km 18+000 a km 19+200 (da finestra Vallemme);
- scavo meccanizzato del binario pari da km 27+657 a km 22+000;

4.8 *Binario tecnico di Novi Ligure*:

- completamento scavo galleria artificiale binario tecnico
- rilevati binario tecnico

4.9 *Shunt di interconnessione con linea storica Genova – Torino*:

- realizzazione trincee da km 6+130 a km 6+863;
- avvio realizzazione gallerie Artificiali da km 1+650 a km 6+040;

4.10 *Binario Tecnico di Novi Ligure*:

- avvio realizzazione galleria artificiale

4.11 Avvio realizzazione fabbricati tecnologici;

4.12 *Rilevati e trincee:* prosecuzione attività da 34+952 a km 52+980;

4.13 Armamento e tecnologie ferroviaria;

4.14 Prime fasi barriere antirumore di linea;

4.15 Allacci Enel;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- imprevisti.
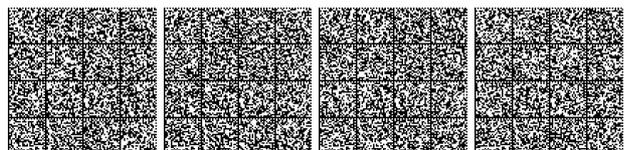
5° Lotto costruttivo

Il 5° Lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell'ambito del 5° Lotto costruttivo saranno espletate/ realizzate le seguenti principali attività/opere:

5.1 Progettazione Esecutiva di opere ricomprese nel Lotto;

5.2 Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

5.3 *Galleria di Valico*:

- completamento scavo binario pari da km 2+700 a km 3+200 (da imbocco sud);
- scavo binario pari e dispari da km 9+400 a km 8+000 e da km 11+000 a km 12+600 (da finestra Cravasco);
- scavo binario pari e dispari da km 14+100 a km 12+600 e da km 15+200 a km 16+275 (da finestra Castagnola);
- scavo binario pari e dispari da km 17+000 a km 16+275 e da km 18+000 a km 19+200 (da finestra Vallemme);

5.4 *Interconnessione di Voltri*:

- completamento scavo binario pari da km 0+809 a km 0+370 e da km 2+224 a km 2+367 (pk dell'interconnessione);
- completamento scavo binario dispari da km 0+841 a km 0+401 e da km 3+199 a km 4+316 (pk dell'interconnessione);
- camerone di innesto con la linea a km 3+352 a km 3+774;

5.5 *Rilevati e trincee*: prosecuzione attività da km 47+735 a km 49+130 a 52+980;

5.6 Barriere antirumore;

5.7 *Shunt di interconnessione con linea storica Genova – Torino*:

- realizzazione trincee da km 0+000 a km 1+6500 e da Km 6+130 a Km 6+862;
- realizzazione galleria artificiale da Km 2+402 a Km 6+130;

5.8 Prosecuzione realizzazione Fabbricati tecnologici;

5.9 Seconde fasi Bivio Fegino e di tratta funzionale all'interporto di Rivalta Scrivia (oo.cc. armamento e tecnologie da km 47+375 a km 52+980);

5.10 Armamento e Tecnologie ferroviarie fuori linea (innesti linee storiche, interporto Rivalta Scrivia, Bivio Corvi);

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- imprevisti.

6° Lotto costruttivo

Il 6° Lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI, per la realizzazione delle rimanenti opere necessarie a completare e rendere funzionale la tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell'ambito del 6° Lotto costruttivo saranno espletate/ realizzate le seguenti principali attività/opere:

6.1 Progettazione Esecutiva di opere ricomprese nel Lotto;

6.2 Monitoraggio ambientale in fase di costruzione e post operam;

6.3 *Galleria di Valico*:

- scavo binario dispari da km 3+000 a 3+352 (da imbocco sud);
- Completamento Galleria Naturale di Valico Camerone tipo B1 Interconnesione Voltri Binario Dispari
- scavo binario pari e dispari da km 7+924 a km 7+600 (da finestra Polcevera)
- scavo binario pari e dispari da km 19+900 a km 20+776 (da finestra Vallemme)
- scavo binario pari e dispari da km 22+000 a km 20+776 (da Moriassi-Radimero)

6.4 *Rilevati e trincee*: completamento attività da km 47+735 al km 52+980;

6.5 Completamento barriere antirumore e mitigazione acustica

6.6 Completamento Armamento;

6.7 Tecnologie ferroviarie – completamento prima e seconda fase;

6.8 Completamento tecnologie sicurezza;

6.9 Collaudo parziale;

6.10 Preesercizio;

6.11 Attivazione;

6.12 Ripristino aree cantiere.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- imprevisti;
- prove di esercizio.

ALLEGATO *2*
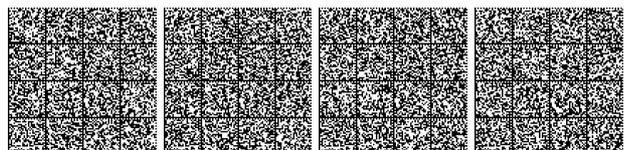
CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERO INTERVENTO

Cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della "Linea AV/AC Genova-Milano: Terzo Valico dei Giovi"

ALLEGATO *3*
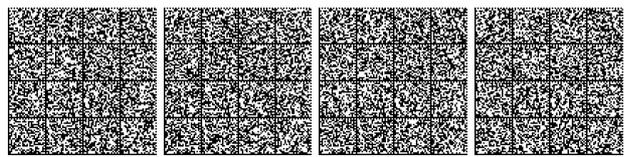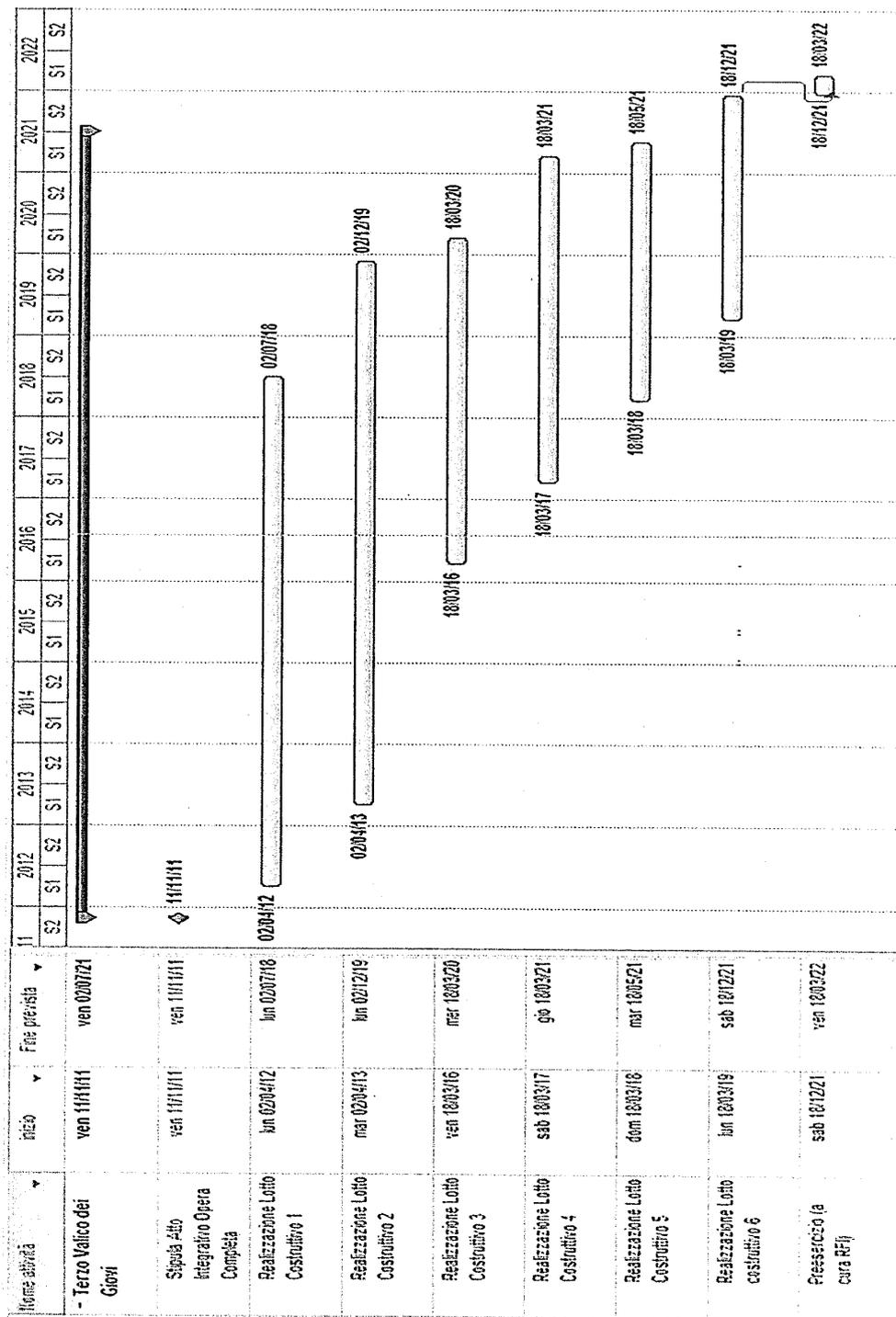
FABBISOGNI FINANZIARI

Cronoprogramma dei fabbisogni finanziari annuali per la realizzazione della "Linea AV/AC Genova-Milano: Terzo Valico dei Giovi"

LOTTI COSTRUTTIVI

CVI 1° LOTTO: 500 Mio EUR — CVI 2° LOTTO: 860 Mio EUR — CVI 3° LOTTO: 607 Mio EUR

CVI 4° LOTTO: 1.630 Mio EUR — CVI 5° LOTTO: 1.550 Mio EUR — CVI 6° LOTTO: 833 Mio EUR

Importi in Mio EUR

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1° LOTTO COSTRUTTIVO	5	(*) 74	21	93	(**) 139	81	50	37	-	-	-	-	500
2° LOTTO COSTRUTTIVO			(*) 87	49	(**) 124	183	194	118	38	68	-	-	860
3° LOTTO COSTRUTTIVO						(*) 156	212	127	103	9	-	-	607
4° LOTTO COSTRUTTIVO							(*) 460	602	289	94	20	165	1.630
5° LOTTO COSTRUTTIVO								(*) 379	650	306	57	158	1.550
6° LOTTO COSTRUTTIVO									(*) 192	443	142	56	833
TOTALE DA REALIZZARE	5	74	108	142	263	420	915	1.264	1.272	919	220	379	5.980
TOTALE CUMULATO	5	79	187	329	591	1.011	1.926	3.190	4.462	5.382	5.601	5.980	

Vengono riportate le planificazioni contenute nella Curva ad S del PF+ Adeguamenti e Aggiornamenti progettuali predisposta dal GC per Lotti 3+4+5+6

(*) Inclusa anticipazione contrattuale al General Contractor relativa ad ogni singolo Lotto Costruttivo

(**) Inclusa integrazione anticipazione contrattuale al General Contractor relativa ai Lotti Costruttivi 1+2 per forfettizzazione Adeguamenti e Aggiornamenti Progettuali

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CVI 6.200 Mio EUR

1° LOTTO COSTRUTTIVO

Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011	5	5
2012	74	79
2013	21	100
2014	93	193
2015	139	332
2016	81	413
2017	50	463
2018	37	500
2019		500
2020		500
2021		500
TOTALE	500	

2° LOTTO COSTRUTTIVO

Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0
2012		0
2013	87	87
2014	49	136
2015	124	260
2016	183	442
2017	194	636
2018	118	754
2019	38	792
2020	68	860
2021		860
TOTALE	860	

3° LOTTO COSTRUTTIVO

Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0
2012		0
2013		0
2014		0
2015	0	0
2016	156	156
2017	212	368
2018	127	495
2019	103	598
2020	9	607
2021	-	607
TOTALE	607	

4° LOTTO COSTRUTTIVO

Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0
2012		0
2013		0
2014		0
2015		0
2016		0
2017	460	460
2018	602	1.062
2019	289	1.351
2020	94	1.445
2021	20	1.465
2022	165	1.630
TOTALE	1.630	

5° LOTTO COSTRUTTIVO

Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0
2012		0
2013		0
2014		0
2015		0
2016		0
2017		0
2018	379	379
2019	650	1.030
2020	306	1.335
2021	57	1.392
2022	158	1.550
TOTALE	1.550	

6° LOTTO COSTRUTTIVO

Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0
2012		0
2013		0
2014		0
2015		0
2016		0
2017		0
2018		0
2019	192	192
2020	443	635
2021	142	777
2022	56	833
TOTALE	833	

17A00777

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERMO

DECRETO 24 gennaio 2017.

Erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici registrati nel territorio della Provincia di Fermo a far data dal 24 agosto 2016.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERMO

Premesso che il territorio della provincia di Fermo è stato interessato da un grave evento sismico in data 24 agosto 2016 e da successivi eventi tellurici di forte intensità;

Visti

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016 (*G.U.* n. 197 del 24 agosto 2016) recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 (*G.U.* n. 198 del 25 agosto 2016) recante integrazione al sopra citato decreto a causa degli eventi sismici che hanno interessato anche il territorio delle province di Fermo e Macerata;

- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016 (*G.U.* n. 199 del 26 agosto 2016), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce che:

- «sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti»;

- non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;

- entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione sopra citata;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al richiamato art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici registrati nel territorio della provincia di Fermo a far data dal 24 agosto 2016, sono così individuati:

a. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c. amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d. associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fermo, 24 gennaio 2017

Il prefetto: DI LULLO

17A00852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan».

Estratto determina n. 11/2017 dell'11 gennaio 2017

Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani 20, 20124 Milano.

Confezioni:

«600 mg/300mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - AIC n. 043971011 (in base 10) 19XWG3 (in base 32);

«600 mg/300mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - AIC n. 043971023 (in base 10) 19XWGH (in base 32);

«600 mg/300mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - AIC n. 043971035 (in base 10) 19XWGV (in base 32);

«600 mg/300mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043971047 (in base 10) 19XWH7 (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043971050 (in base 10) 19XWHB (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043971062 (in base 10) 19XWHQ (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 2×30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - AIC n. 043971074 (in base 10) 19XWJ2 (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - AIC n. 043971086 (in base 10) 19XWJG (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 2×30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043971098 (in base 10) 19XWJU (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043971100 (in base 10) 19XWJW (in base 32);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043971112 (in base 10) 19XWK8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 600 mg di abacavir cloridrato equivalenti a 600 mg di abacavir e 300 mg di lamivudina.

Eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio stearato, cellulosa microcristallina, crospovidone (tipo *A)*, povidone (K-30), ossido di ferro giallo (E172);

rivestimento della compressa: ipromellosa HPMC 2910 -3mPs, ipromellosa HPMC 2910 -6mPas, titanio diossido(E171), macrogol 400, polisorbato 80, giallo tramonto lacca di alluminio (E110).

Produzione del principio attivo:

produzione principio attivo Abacavir: LUPIN LIMITED, T-142, M.I.D.C., Tarapur, Via Boisar, 401 506, India;

produzione principio attivo Lamivudina: Hetero Labs Limited, Unit-IX, Plot No.2, Hetero Infrastructure LTD.-SEZ, N. Narasapuram (Village), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531081, India.

Rilascio dei lotti:

Lupin (Europe) Ltd, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, WA16 0PF, Regno Unito;

Hormosan Pharma GmbH, Wilhelmshöher Str. 106, D-60389, Frankfurt/Main, D-60389, Germania;

Mylan S.A.S., 117 Allée des Parcs, 69800 Saint-Priest, Francia.

Controllo dei lotti:

Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Midlothian, Newbridge, EH28 8PL, Regno Unito;

Kennet Bioservices Limited, 6 Kingsdown Orchard, Hyde Road, Swindon, Wiltshire, SN2 7RR, Regno Unito;

Source BioScience plc, 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK7 7RP, Regno Unito;

Zeta Analytical Limited, Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR, Regno Unito;

BioCentrum Sp. z o.o, ul. Bobrzynskiego 14 Krakow, 30-348, Polonia;

ALS Czech Republic sro, Na Harfe 9, Prague 9, 190 00, Repubblica Ceca;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta;

Meditrial Internationals Ltd, 3 Charles Darwin Str., Iztok Distr., Sofia 1113, Bulgaria.

Produzione: Lupin Limited, 15B, Phase 1A, Verna Industrial Area, Verna, Salcette, Goa, IND-403722, India (anche QC testing).

Confezionamento primario e secondario: Lupin Limited, 15B, Phase 1A, Verna Industrial Area, Verna, Salcette, Goa, IND-403722, India.

Confezionamento secondario:

Hormosan Pharma GmbH, Wilhelmshöher Str. 106, D-60389, Frankfurt/Main, D-60389, Germania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstr. 6, D-63801 Kleinostheim, Germania;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Abacavir e Lamivudina Mylan è indicato nella terapia di combinazione antiretrovirale per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini che pesano almeno 25 kg con infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (Human Immunodeficiency Virus, *HIV)* (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Prima di iniziare il trattamento con abacavir, deve essere eseguito uno screening per la presenza dell'allele HLA-B*5701 in ogni paziente affetto da HIV, a prescindere dalla razza (vedere paragrafo

4.4). Abacavir non deve essere utilizzato nei pazienti in cui sia nota la presenza dell'allele HLA- B*5701.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg/300mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - AIC n. 043971011 (in base 10) 19XWG3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 114,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 188,66.
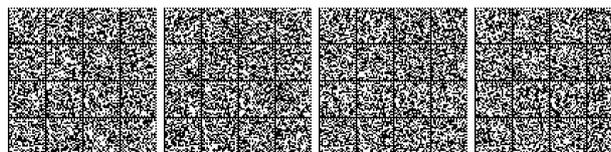
Confezione: «600 mg/300mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC n. 043971047 (in base 10) 19XWH7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 114,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 188,66.

Confezione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043971112 (in base 10) 19XWK8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 114,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 188,66.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Abacavir e Lamivudina Mylan è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Abacavir e Lamivudina Mylan è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00727

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Doc Generici».

Estratto determina n. 13/2017 dell'11 gennaio 2017

Medicinale: BOSENTAN DOC GENERICI.

Titolare AIC: DOC Generici Srl - via Turati 40 - 20121 Milano Italia.

Confezioni:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044094011 (in base 10) 1B1NKV (in base 32);

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PVDC/AL AIC n. 044094023 (in base 10) 1B1NL7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

62,5 mg di bosentan (come monoidrato);

125 mg di bosentan (come monoidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: amido di mais, amido pregelatinizzato, sodio amido-glicolato tipo A, povidone K 30, poloxamer 188, silice colloidale anidra, glicerolo dibeenato, magnesio stearato;

film di rivestimento Opadry Orange 21K23007: ipromellosa, titanio diossido (E171), etilcellulosa, triacetina, talco, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido nero (E172).

Produzione del principio attivo:

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited, Unit-3 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet Vellore District – Tamil Nadu 632-403 India;

Megafine Pharma (P) Limited Plot No. 31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik, Maharashtra - 422 202 India.

Produzione del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi No:3, Esenyurt İstanbul Turchia.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi) - Italia.

Controllo dei lotti:

Wessling Hungary Kft. Fóti út. 56. 1047 Budapest - Ungheria;

Pharmavalid Ltd. Mikrobiológiai Laboratórium Tátra utca 27/b 1136 Budapest - Ungheria.

Controllo e rilascio dei lotti: GE Pharmaceuticals Ltd. Industrial Zone, 'Chekanitza-South' area 2140 Botevgrad - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacità di fare esercizio fisico nonché i sintomi in pazienti in classe funzionale WHO III.

È stata dimostrata efficacia per:

ipertensione arteriosa polmonare primaria (idiopatica ed ereditaria);

ipertensione arteriosa polmonare secondaria a sclerodermia senza pneumopatia interstiziale significativa;

ipertensione arteriosa polmonare associata a shunt sistemico-polmonari congeniti e Sindrome di Eisenmenger.

Sono stati evidenziati miglioramenti anche in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare in classe funzionale WHO II.

Bosentan Doc Generici è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044094011 (in base 10) 1B1NKV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 863,79

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.620,03

Confezione: «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 044094023 (in base 10) 1B1NL7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 893,35

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.675,48

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Bosentan Doc Generici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bosentan Doc Generici è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00728

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Didanosina Aurobindo».

Estratto determina n. 15/2017 del 11 gennaio 2017

Medicinale: DIDANOSINA AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - via San Giuseppe, 102 - 21047 - Saronno (Varese).

Confezioni:

«200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110016 (in base 10) 193MN0 (in base 32);

«200 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110028 (in base 10) 193MND (in base 32);

«200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110030 (in base 10) 193MNG (in base 32);

«200 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110042 (in base 10) 193MNU (in base 32);

«250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110055 (in base 10) 193MP7 (in base 32);

«250 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110067 (in base 10) 193MPM (in base 32);

«250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110079 (in base 10) 193MPZ (in base 32);

«250 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110081 (in base 10) 193MQ1 (in base 32);

«400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110093 (in base 10) 193MQF (in base 32);

«400 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110105 (in base 10) 193MQT (in base 32);

«400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110117 (in base 10) 193MR5 (in base 32);

«400 mg capsule rigide gastroresistenti» 500 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110129 (in base 10) 193MRK (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula gastroresistente, rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni capsula gastroresistente rigida:

principio attivo: contiene 200 mg, 250 mg, 400 mg di didanosina.

eccipienti:

sodio amido glicolato (Tipo *A)*;

sodio carbossimetilcellulosa;

sodio laurilsolfato;

ipromellosa;

talco;

dispersione 30% del copolimero dell'acido metacrilico etilacrilato (1:1) (es. polisorbato 80);

dietil ftalato;

carmellosa sodica;

silice colloidale anidra.

Involucro della capsula:

titanio diossido (E171);

sodio laurilsolfato;

gelatina;

silice colloidale anidra.

Stampa sull'involucro della capsula (inchiostro commestibile):

gomma lacca;

glicole propilenico;

ferro ossido nero (E172);

potassio idrossido;

Produttore del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit - XI - Survey No.: 61-66, IDA, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam Dist - Andhra Pradesh, 532409 - India.

Produttori del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione): produzione Aurobindo Pharma Limited, Unit III - Survey No. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh - India.

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited, Unit III - Survey No. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh - India.

Aurobindo Pharma Limited - Unit VII (Sez) - SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District-Andhra Pradesh, 509302 - India.

Solo confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. - via Delle Industrie SNC, Livraga - Lodi, 26814 - Italia.

Segetra Pharma S.R.L - via Milano, 85- San Colombano AL Lambro (MI), 20078 - Italia.

Next Pharma Logistics GmbH - Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia - Germania.

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6 - Kleinostheim, 63801 - Germania.

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Astron Research Limited - 2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HAI 4UF - Regno Unito.

Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR - Regno Unito.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Milpharm Limited - Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: Didanosina Aurobindo è indicato in combinazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento di pazienti infetti dal virus HIV-1 solo quando altri antiretrovirali non possono essere utilizzati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110093 (in base 10) 193MQF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 99,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 164,65.

«400 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110117 (in base 10) 193MR5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 99,76.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 164,65.

«200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110016 (in base 10) 193MN0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 49,88;.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 82,33.

«250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110079 (in base 10) 193MPZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 62,35.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 102,91.

«200 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore Hdpe - A.I.C. n. 043110030 (in base 10) 193MNG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 49,88.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 82,33.

Confezione:

«250 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Pa/Al/Pvc/Carta/Pe/Al - A.I.C. n. 043110055 (in base 10) 193MP7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 62,35.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 102,91.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Didanosina Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Didanosina Aurobindo» è la seguente:

per le confezioni da 30 e 60 capsule: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL);

per le confezioni da 500 capsule: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00730

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2016.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari

1. Abbvie S.r.l. - via Pontina Km 52 - 04011 Campoverde di Aprilia (Latina).

2. Abiogen Pharma S.p.A. - via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto - Pisa.

3. Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

4. Acs Dobfar S.p.A. - viale Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (Milano).

5. Acs Dobfar S.p.A. - via Rossini, 9/11 - 20067 Tribiano (Milano).

6. Adare Pharmaceuticals S.r.l. - via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano).

7. Alfa Omega S.r.l. - via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara).

8. Beltapharm S.p.A. - via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano).

9. Bieffe Medital S.p.A. - via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio).

10. Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere, 20/22 - 00040 Santa Palomba - Pomezia - (Roma).

11. Bristol Myers Squibb S.r.l. - Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone).

12. Bruschettini S.r.l. - via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

13. C.O.C. Farmaceutici S.p.A. - via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna).

14. Capua Bioservices S.p.A. - Strada Statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta).

15. Ceva Salute Animale S.p.A. - via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

16. Chelab S.r.l. - via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso).

17. Chemicals Laif S.p.A. - via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza).

18. Chemifarma S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena).

19. Cicieffe S.r.l. - via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

20. Corden Pharma S.p.A. - viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza).

21. Ctp Laboratories S.r.l. - via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena).

22. Dhl Supply Chain S.p.A. - viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano).

23. Dox-Al Italia S.p.A. - via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano).
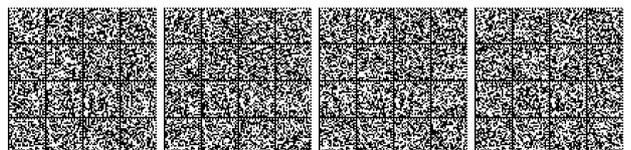
24. Eigenmann & Veronelli S.p.A. - via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara).

25. Eli Lilly Italia S.p.A. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

26. Eurofins Biolab S.p.A. - via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

27. Facta Farmaceutici S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo).

28. Facta Farmaceutici S.p.A. - via Laurentina Km 24,730 - 00071 Pomezia (Roma).

29. Farmila Thea Farmaceutici S.p.A. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

30. Fatro S.p.A. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna).

31. Fatro S.p.A. - via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia).

32. Fidia Farmaceutici S.p.A. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

33. Filozoo S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

34. Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. - via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

35. Friulchem S.p.A. - via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone).

36. Gammaton S.r.l. - via XXIV Maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como).

37. Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A. - via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

38. Haemopharm Biofluids S.r.l. - via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

39. Haupt Pharma Latina S.r.l. - Strada Statale, 156, Km 47,600 - 04100 Borgo San Michele - Latina.

40. Hering S.p.A. - viale dello Sviluppo, 6 - contrada da Fargione z.i. Asi - 97015 Modica (Ragusa).

41. ICF Industria Chimica Fine - via G.B. Benzoni, 50 - Fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

42. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l. - via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano.

43. Il Ceppo S.a.S. - via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena).

44. Industria Italiana Intregratori Trei S.p.A. - via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia).

45. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena).

46. Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

47. Istituto De Angeli S.p.A. - Località Prulli, 3/c - 50066 Reggello (Firenze).

48. Istituto Profilattico Farmaceutico Candioli S.p.A. - via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino).

49. Izo S.r.l. a socio unico - Strada Statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

50. Janssen Cilag S.p.A. - via C. Janssen, 23 - 04010 Borgo San Michele - Latina.

51. Labanalysis S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia).

52. Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

53. Merial Italia S.p.A. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova).

54. Microchem S.r.l. - via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).

55. Monico S.p.A. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia).

56. Neologistica S.r.l. - L.go Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

57. Pb Beltracchini S.r.l. - via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano).

58. Pfizer Italia S.r.l. - via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

59. Pharmac Italia S.r.l. - viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano).

60. Prime European Therapeuticals - Euticals S.p.A. - viale Milano, 86 - 26866 Lodi.

61. Prc Ticinum Lab S.r.l. - via Bovio n. 6 - 28100 Novara.

62. Research Toxicology Centre S.p.A. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma).

63. S.M. Farmaceutici S.r.l. - via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza).

64. Salf Laboratorio Farmacologico S.p.A. - via G. Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

65. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi).

66. Sterigenics Italy S.p.a. - via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna).

67. Teknofarma S.p.A. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino.

68. Tosvar S.r.l. - via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano).

69. Tubilux Pharma S.p.A. - via Costarica, 20/22 - 00071 Pomezia (Roma).

70. Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia.

71. Ups Healthcare Italia S.r.l. - via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).

72. Vetem S.p.A. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

73. Vétoquinol Italia S.p.A. - via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena).

74. Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania.

75. Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l. - via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

17A00734

Comunicato di rettifica dell'estratto di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Efex 10 mg, 40 mg, 100 mg», «Perlium Amoxival 100 mg/g Premix», «Therios 300 mg, 750 mg» e «Zodon 88 mg, 150 mg, 264 mg».

Nell'estratto del provvedimento n. 747 del 10 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2016, concernente i medicinali veterinari EFEX 10 mg, 40 mg, 100 mg, PERLIUM AMOXIVAL 100 mg/g PREMIX, THERIOS 300 mg, 750 mg, ZODON 88 mg, 150 mg, 264 mg, Titolare A.I.C. Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza- (MB) Italia e Ceva Sante Animale, 10 av. de la Ballastiere, 33500 Libourne, France,

laddove è scritto:

«*omissis* …TITOLARE DELL'A.I.C.: CEVA SANTE ANIMALE, 10 av. de la Ballastiere, 33500 Libourne, France... *omissis*»
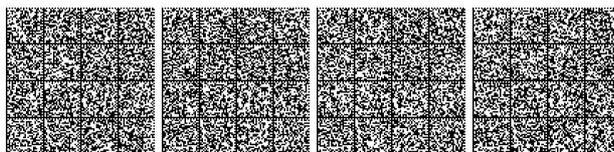
leggasi:

«*omissis* …Per EFEX 10 MG, 40 MG, 100 MG A.I.C. n. 104514, TITOLARE DELL'A.I.C.: CEVA SANTE ANIMALE, 10 av. de la Ballastiere, 33500 Libourne, France e per PERLIUM AMOXIVAL 100 MG/G PREMIX A.I.C. n. 104080, THERIOS 300 MG, 750 MG A.I.C. n. 104316, ZODON 88 MG, 150 MG, 264 MG A.I.C. n. 104652, TITOLARE A.I.C. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza- (MB) Italia..*omissis*»

17A00735

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Drontal Cucciolo».

Estratto provvedimento n. 858 del 29 dicembre 2016

Medicinale veterinario DRONTAL CUCCIOLO A.I.C. n. 102288

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102288026;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102288014.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a. viale Certosa n. 130 - 20156 Milano (MI)

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB, B.111.1.b).1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito per estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita.

Variazione di tipo IB, modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito per estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

modifica della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, da «3 anni, per il prodotto in confezione integra e correttamente conservato» a «Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni»;

modifica per la durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura da «dopo l'apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato» a «Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 settimane».

Per effetto della suddetta variazione, il punto 6.3 del RCP e le relative sezioni dell'etichetta e del foglietto illustrativo sono modificate come segue:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 settimane.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 24 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016188/FAR-L-104 del 21 dicembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 novembre 2016, concernente l'adeguamento, per gli anni 2015-2016, delle pensioni e dei coefficienti economici di cui agli articoli 7 e 27 del regolamento di previdenza e assistenza.

17A00722

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «STUPAVSKÉ ZELÉ».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 5 del 7 gennaio 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «Stupavské Zelé», presentata dalla Repubblica slovacca ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A00773

Domanda di modifica della denominazione registrata «HUILE D'OLIVE DE CORSE / HUILE D'OLIVE DE CORSE / OLIU DI CORSICA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 9 del 12 gennaio 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Huile d'olive de Corse / Huile d'Olive de Corse / Oliu di Corsica» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A00774

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone femminello del Gargano IGP con sede in Via Varano 11 - 71012 Rodi Garganico (FG), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Puglia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P «Limone Femminello del Gargano», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» è riservata ai limoni prodotti in un'area specifica del promontorio del Gargano, nella Regione Puglia, completamente maturati sulla pianta e prodotti per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta Limone Femminello del Gargano è riservata alla cultivar tradizionalmente coltivata, e precisamente ai tipi inquadrabili nel gruppo Femminello Comune, localmente individuato come «Limone nostrale».

Il Limone Femminello del Gargano è variabile nella forma, dimensione e peso in conseguenza delle diverse fioriture primaverili e estivo-autunnali. Le forme vanno da quelle tipicamente ellissoidali/oblunghi, a quelle ovoidali, a quelle tendenzialmente globose, con umbone più sviluppato nei frutti invernali. Diametro equatoriale minimo di 50 mm, peso non inferiore a 80 g; buccia color giallo-citrino lucente. Flavedo spesso e molto ricco di oli essenziali, con profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa molto succosa di color giallo-verde (succo non inferiore al 30% del peso del frutto); acidità superiore a 3,5 gr/100 ml.

Fermo restante le caratteristiche di cui sopra, sono destinati esclusivamente alla trasformazione i frutti con diametro superiore a 45 mm e peso non inferiore a 60 grammi.

Art. 3.

Zona di produzione

Per Limone Femminello del Gargano, s'intende il frutto prodotto e confezionato in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero - subcostiero del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella. L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea di spiaggia compresa nel tratto contrada Calenella-Foce torrente Romondato, ad ovest il tracciato del torrente citato, a sud-ovest, il tratto strada provinciale frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del torrente Pietrafitta, a sudest i tracciati dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato dalla contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. La prova dell'origine,
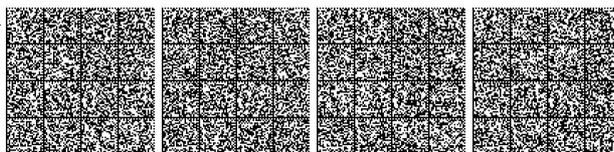
inoltre, è comprovata da specifici adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di Limone Femminello del Gargano, nonché la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il Limone Femminello del Gargano è ottenuto in una realtà agrumaria «storica» con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere limoni con specifiche caratteristiche di qualità.

5.1. I terreni.

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» particolarmente ricchi di potassio e microelementi.

5.2. Il portainnesto.

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è principalmente l'Arancio amaro (Citrus aurantium L.), sostituibile da altri portainnesti comunque certificati dalla normativa vigente.

5.3. Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione.

L'impianto del limoneto è fatto nel pieno rispetto dei peculiari caratteri orografici e podologici che caratterizzano la zona; su quelli in pendio si deve procedere alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Il limoneto, come da tradizione, è consociabile con alberi di Arancia Bionda del Gargano. La protezione dai venti, ove necessaria, deve essere assicurata da frangivento vivi di leccio, alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da canneti e reti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro. La specie e la cultivar da coltivare è quella definita all'art. 2.

5.4. L'allevamento.

La forma da dare all'albero di limone è quella tipica della zona e precisamente una semisfera schiacciata, localmente denominata «cupola squarciata»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5. Le cure colturali.

Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di limone sono irrigate. Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora organiche in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati. Sistematiche potature primaverili, prima della ripresa vegetativa, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva. Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità atmosferiche, fronteggiate anche con i frangivento, sia da attacchi parassitari. Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettate alla specifica normativa.

5.6. Le rese.

La produzione di limoni non devono superare le 35 tonnellate per ettaro.

5.7. L'epoca di raccolta.

Date le particolari condizioni pedoclimatiche e le diverse fioriture del Limone Femminello del Gargano, unitamente alla sua caratteristica di lunga persistenza dei frutti sull'albero, ottenibile senza alcuna forzatura, l'epoca di raccolta avviene tutto l'anno. La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. È vietata la maturazione artificiale dei frutti. Il confezionamento del prodotto IGP «Limone Femminello del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di origine così come indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo del prodotto e per non deteriorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La presenza del limone nel Gargano è strettamente legata alla zona cosiddetta dei «Giardini d'agrumi», e più precisamente ad una precisa area, unica in tutta la fascia Adriatica, nella quale oltre a favorevoli condizioni climatiche vi è una naturale disponibilità di acqua. Questa è l'unica zona del Gargano che si caratterizza per una straordinaria e alquanto suggestiva concentrazione di sorgenti, che, grazie ad un canale di presa e ad una rete di canalette secondarie, arrivano ad ogni singola pianta di limone. La presenza del Limone Femminello del Gargano nella zona di origine è inquadrabile anche sul piano geo-pedoclimatico, di microambienti, in ognuno dei quali, grazie all'esperienza tradizionale e secolare dei contadini della zona, si sono sviluppati fin dal passato limoni le cui caratteristiche qualitative sono così palesi da essere richiesti, fin dall'antichità, anche da mercati esteri. Grazie allo studio continuo da parte degli uomini della zona di produzione per migliorare e proteggere i limoneti del Gargano dalle gelate o dai freddi venti nordici, sono stati individuati i siti più propizi al migliore sviluppo del Limone Femminello del Gargano, ed è per questo motivo che gran parte degli impianti si sviluppano su versanti esposti a sud, sud-est. Inoltre sono stati adottati vari sistemi di frangivento per difendere le piante dai freddi venti marini, uno dei nemici più terribili del Limone Femminello del Gargano: esistono lunghi ed alti muri in fabbrica interrotti a distanze regolari da grandi finestroni, chiusi con graticciate in canne durante l'inverno; oppure, come nei limoneti di Rodi, i frangivento sono vivi, costituiti da leccio ed alloro. In alternativa si realizzano i cosiddetti «canneti»: lunghe file di canne secche, infilzate nel terreno, e tenute insieme con canne trasversali. L'agrumicoltura del Gargano è ancora una forma di «agricoltura tradizionale», con lavori manuali, in cui maestro è ancora il potatore; quella del Gargano si delinea come una forma di agricoltura che nel corso del tempo ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche tramandatasi di generazione in generazione. Grazie alla qualità ambientale del contesto il Limone Femminello del Gargano è rinomato per la sua genuinità e, soprattutto per l'alto contenuto in vitamina C e per la particolarità dei profumi che questa IGP presenta rispetto ai limoni prodotti nelle altre regioni italiane. Tali caratteristiche derivano dalle condizioni pedologiche della zona, in cui la piovosità è particolarmente concentrata nel periodo autunnale-invernale con precipitazioni annue comprese tra mm 600 e 650 e, di conseguenza, con aridità estiva. Sul piano più propriamente termico, l'area di produzione del Limone Femminello del Gargano rientra nella fascia del Gargano classificata come «temperata senza inverno» o «caldo temperata», con andamento termico caratterizzato da temperature medie superiori ai 10 gradi C per almeno otto mesi. Il rapporto precipitazioni/temperature dà valori intorno a 40. Il rapporto precipitazioni/temperature dà valori intorno a 40. L'area si caratterizza, inoltre, per un clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline degradanti a mare. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria suoli rossi mediterranei che su un piano fisico-chimico si presentano di medio spessore, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi (ferro, manganese, zinco). La più antica testimonianza di dati produttivi del Limone Femminello del Gargano si può dedurre dalla nota Statistica del Reame di Napoli di G. Ricchioni (1811), il quale stima in 100 mila ducati il valore della produzione agrumaria garganica.

Dalla stessa fonte si evince che oltre la metà della produzione era destinata all'esportazione; ciò a conferma della enorme reputazione che tali agrumi avevano acquistato anche all'estero. Già nel 1884 era attiva una prima rete commerciale con il continente americano (Canada, Stati Uniti) che assorbiva quasi tutta la produzione agrumaria garganica.

Nei mercati più importanti del mondo, inoltre, gli agrumi del Gargano ottengono grandi riconoscimenti, essendo apprezzati per le loro uniche caratteristiche.
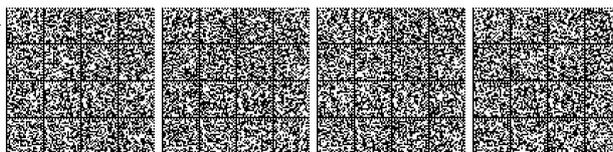
La tradizione agrumaria di questi tre comuni è frutto di una ormai ultra secolare pratica che, almeno dalle fonti storiche disponibili, è fiorente già nel XI secolo. In un documento storico, (Leone d'Ostia) si documenta che nel 1003 Melo, principe di Bari, incontrandosi con alcuni pellegrini normanni nell'atrio della Basilica dell'Arcangelo sul Gargano, li invogliasse alla conquista delle Puglie. E, per dar loro prova della ricchezza e della feracità di quei luoghi, spedì in Normandia una scelta quantità di frutti, tra cui i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro), il quale fino al 1500 era il tipo di agrume che si coltivava in Europa.

Fin dall'antichità, poeti, illustri viaggiatori francesi e tedeschi sono rimasti colpiti dai rilevanti momenti economici e paesaggistici di questa superficie produttiva che ha rappresentato «quanto di meglio possa desiderarsi in fatto di arboricoltura intensiva, veramente progredita». Sul finire del'600, secondo la preziosa testimonianza di frate Filippo Bernardi, in un Gargano avvolto in una coltre di oblio, si distinguono Vico, Rodi pieni di «agrumi che rende i paesani ricchi per il continuo traffico che vi fanno i Veneziani e gli Schiavoni i quali vengono a caricare vini, arance, limoni …; a Rodi si può dire che vi sia una tirata di giardini per la qualità di aranci e limoni che vi sono piante così sterminate che sembrano anzi querce che agrumi.».

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia con sede in Via Dante Alighieri, 27 - 71100 Foggia, tel. 0881797111 - fax 0881726046.

Art. 8.

Etichettatura

Possono essere commercializzati, per il consumo fresco e la trasformazione, i limoni con caratteristiche così come definite nel presente disciplinare di produzione. Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, può essere commercializzato:

1. in confezioni, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve essere bollinata o incartata. Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone.

2. Per i limoni destinati alla trasformazione, non è obbligatoria la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Limone Femminello del Gargano IGP destinato alla trasformazione»;

Le confezioni di cui al punto 1 devono riportare le seguenti indicazioni:

il logo;

la dicitura di IGP anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. Limone Femminello del Gargano, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare. è vietata, inoltre, l'indicazione di qualsiasi qualificazione del tipo prima qualità, fine, extrafine e similari.

È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il Logo

Il logo di Limone Femminello del Gargano è l'immagine che rappresenta una stilizzazione di due limoni, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura «Limone Femminello del Gargano».

Caratteristiche grafiche:

dimensioni pixel 469 × 387;

risoluzione 200 Dpi;

la corona ellissoidale è di color pantone 5483CVC;

testo LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO, carattere Arial Black tutto maiuscolo, dim. 37 × 54 pixel, di color giallo pantone 3945 CVC contornato in color nero, pantone quadricromia CVC; i limoni sono di colore giallo pantone sfumato da pantone 129 CVC fino a pantone 1205 CVC, con sfumatura macchiettata in colore giallo pantone 1265 CVC; il rametto è in colore verde pantone 357, CVC, le foglie in colore pantone 3435 CVC e le nervature in verde pantone 5767CVC.

17A00775

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-027) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
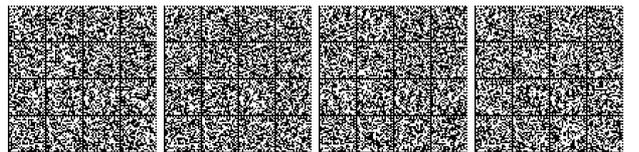
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
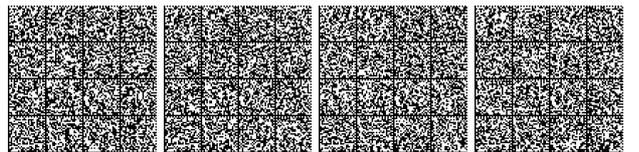
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.